



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Regolamento per l'Organizzazione e la Gestione della Sicurezza e Salute
nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.**



SOMMARIO

1. OGGETTO E SCOPO	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E PARTI INTERESSATE.....	4
3. DEFINIZIONI RELATIVE AL TUSL (D.LGS.81/08 E S.M.I.), NORME COMPLEMENTARI E ALTRE DEFINIZIONI RICHIAMATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
4. POLITICA E ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	8
4.2 SEQUENZA OPERATIVA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 18,19, 43 DEL D.LGS 81/08	12
5. OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI SOGGETTI DELEGATI	13
6. DELEGA DI FUNZIONI IN TEMA DI SICUREZZA: CRITERI E REQUISITI	14
6.1 SUB-DELEGA DI FUNZIONI.....	15
7. RUOLI, RESPONSABILITÀ E COMPETENZE NELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.Lgs 81/08 S.M.I. E NORME COMPLEMENTARI	16
7.1 DATORE DI LAVORO	16
7.2 SOGGETTI INDIVIDUATI COME DIRIGENTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART.18 T.U.S.L., E LORO ADEMPIMENTI SPECIFICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
7.3. OBBLIGHI SPECIFICI DI TUTTI I DIRIGENTI PER LA SICUREZZA(ART. 2 E 18 T.U.S.L.) FORMALMENTE INDIVIDUATI O CHE PER SOSTITUZIONE (FACENTI FUNZIONE) SI TROVINO "DE FACTO" AD ESERCITARE POTERI DIRETTIVI DELLE FIGURE PREDEFINITE (ART. 299 TUSL).....	20
7.4. PREPOSTI (ART. 19 T.U.S.L.).....	23
7.5. LAVORATORI (ART. 20 T.U.S.L.).....	25
7.6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	26
7.7. ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – ASPP	28
7.8. RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)	29
7.9. COORDINATORE GESTIONE EMERGENZE – CGE	30
7.9.1 ADDETTI GESTIONE EMERGENZE	31
7.10. MEDICO COMPETENTE	32
7.11. MEDICO AUTORIZZATO.....	34
7.12. ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	34
7.13. ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM.....	35
7.14. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS	35
8. RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORME	36
9. NORMA DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI	37
10. ENTRATA IN VIGORE.....	37
11. SOTTOSCRIZIONE, REVISIONI E AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO	38

ALLEGATI

"1" ELENCO DELLE STRUTTURE. SANITARIE, TECNICHE E AMMINISTRATIVE IN CUI DEV'ESSERE INDIVIDUATO UN DIRIGENTE (EX ART 18 DLGS 81/08 S.M.I.)	39
"2" DIRIGENTI FUNZIONI COMUNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	40
"3" FIGURE SPECIALISTICHE DI CUI AL "DLGS 101/2020 S.M.I." PER LA RADIOPROTEZIONE	56
"4" Figure specialistiche di cui al "DM 14/01/2021 s.m.i." per la Sicurezza nei siti di Risonanza Magnetica	66

Indice delle abbreviazioni

A.S.P.P.	Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.D.L.	Datore di lavoro
C.G.E.	Coordinatore Gestione Emergenza
D.G.	Direttore Generale
D.V.R.	Documento di Valutazione dei Rischi
D.E.C.	Direttore Esecuzione del Contratto
E.D.R.	Esperto di Radioprotezione
G.S.A	Gestione Sicurezza Antincendio
M.A.	Medico Autorizzato
M.C.	Medico Competente
M.P.P.	Misure di prevenzione e protezione
R.S.P.P.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.L.S.	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (<i>plurale RR.LL.SS.</i>)
R.O.A.	Radiazioni Ottiche Artificiali
R.S.U.	Rappresentanza Sindacale Unitaria
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento
R.T.S.A.	Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio
S.G.S.L.	Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
S.S.L.	Salute e Sicurezza sul lavoro
S.P.P.	Servizio di Prevenzione e Protezione
T.U.S.L.	Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008)
U.C.A.	Unità di Crisi Aziendale

1. OGGETTO E SCOPO

Il presente regolamento definisce, all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA), **i ruoli, le competenze e gli strumenti** per l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (richiamata in seguito per brevità "SSL") nel rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i., mediante una politica di gestione della SSL come parte integrante della gestione generale dell'azienda, ossia che integri valori e obiettivi di SSL nella progettazione e gestione dell'organizzazione del lavoro in AOUCA. L'impegno della direzione strategica è pertanto tesa a:

- incrementare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro in un'ottica di miglioramento continuo;
- favorire il benessere organizzativo e condividere valori di SSL;
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni in ambito SSL;
- prevenire incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti e gli equiparati o i terzi (utenti, visitatori, fornitori, ecc.);

Il presente regolamento disciplina, inoltre, la possibilità e le eventuali modalità di realizzazione dell'istituto della delega di funzione per la gestione e l'adempimento degli obblighi che, in materia di sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone a carico del Datore di Lavoro.

Ciascuna figura individuata dovrà esser nominata formalmente con nota ufficiale dal Direttore Generale (D.L)

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E PARTI INTERESSATE

Il presente Regolamento si applica a tutte le attività lavorative, a tutti i lavoratori e soggetti equiparati ed ai luoghi di lavoro dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari incluse pertinenze interne -esterne sotto disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Sono parti interessate (stakeholder): tutti i lavoratori dell'AOUCA compresi gli universitari in assistenza, gli studenti in formazione (tirocinanti e specializzandi) autorizzati in forza di convenzioni e benessere dei Servizi ospitanti, i lavoratori esterni in distacco presso l'AOUCA, i lavoratori d'impresе terze operative nei luoghi dell'AOUCA fatti salvi gli obblighi di ciascun Datore Lavoro dell'impresa appaltratrice/lav. autonomi, gli enti esterni di accreditamento e quelli ispettivi di controllo e vigilanza per quanto di competenza.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, per il perseguimento della propria mission, è articolata in strutture organizzative nell'ambito delle quali sono individuati, nell'ottica del migliore utilizzo possibile delle risorse, delle conoscenze e delle competenze, gli ambiti di specializzazione ed i livelli di responsabilità dei professionisti e degli operatori.

Per quanto attiene l'organizzazione interna dell'AOUCA, l'articolazione gerarchica e delle unità operative, si fa riferimento all'atto aziendale in vigore di cui alla delibera n°219 del 27/02/2023.

3. DEFINIZIONI RELATIVE AL TUSL (D.LGS.81/08 E S.M.I.), NORME COMPLEMENTARI E ALTRE DEFINIZIONI RICHIAMATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

LAVORATORE [artt.2 lettera a) e 20 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.]: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro Pubblico o Privato, con o senza retribuzione. Al lavoratore così definito è equiparato:

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

DATORE DI LAVORO [artt.2 lettera b) e 17, 18 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.]: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, colui che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva ed esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'Organo di vertice medesimo.

DIRIGENTE [artt. 2 lettera d) e 18 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.]: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO (artt. 2 lettera e) e 19 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) (art.2 lettera l D. Lgs. 81/2008 s.m.i.): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) [art.2 lettera f) D. Lgs. 81/2008 s.m.i.]: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde. Il RSPP non può subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico (art.31 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) [art.2 lettera g) D. Lgs. 81/2008



s.m.i.]: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., facente parte del servizio di cui alla lettera l). Gli ASPP non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico (art.31 comma 2, del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA): soggetto a cui sono affidati i compiti e la responsabilità di pianificazione, coordinamento e verifica della gestione della sicurezza antincendio dell'Azienda, individuate e delegato dal DL ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno del 19 marzo 2015 e s.m.i.

MEDICO COMPETENTE (MC) [art.2 lett. h) D. Lgs. 81/2008 s.m.i.]: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è nominato dal DL per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs.81/2008 s.m.i.

MEDICO AUTORIZZATO: Il Medico Autorizzato è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D. Lgs. 101/2020 s.m.i., a svolgere l'attività di **Radioprotezione Medica**, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. È nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e dal D. Lgs. 101/2020 s.m.i.

ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall' esercente, che possiede la formazione obbligatoria, le competenze e l'esperienza necessarie per effettuare tutti gli adempimenti di competenza di cui al D.L. del 31/07/2020 n.101 s.m.i. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130 del sopra indicato D.Lgs.

SPECIALISTA IN FISICA MEDICA: destinatario delle funzioni radioprotezionistiche, di cui al titolo XIII (relative alle esposizioni mediche) che assegna ad un unico soggetto definito "specialista in fisica medica" (art. 7, punto n. 148, del D.lgs. n. 101/2020 s.m.i.) che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessari, le cui attività sono precisate dal comma 10 dell'articolo 159 del D.lgs. n. 101/2020 s.m.i., avendo in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni di cui a all'articolo 156, commi 2 e 3, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche (art.160, comma 1, D. Lgs. 101/20);

RESPONSABILI D'IMPIANTO RADIOLOGICO: persona qualificata e con esperienza adeguata all'esercizio dei compiti identificati dal Decreto D.lgs. n. 101/2020 s.m.i. e concernenti gli aspetti di sicurezza degli impianti radiologici in dotazione alle rispettive Strutture aziendali.

ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM: persona qualificata e con esperienza adeguata all'esercizio dei compiti identificati dal Decreto Ministero della Salute del 14 gennaio 2021 e concernenti gli aspetti di sicurezza fisica inerenti ai siti di Risonanza Magnetica.





RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) [artt.2 lettera I, 47 e 50 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.]: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art.50 comma 2 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE [artt.18 comma 1 lettera b) e 43 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.]

lavoratori designati dal D.L., incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; dipendenti, nominati dal D.L., i quali hanno ricevuto una formazione adeguata ed in possesso di una idoneità psico-fisica mirata per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (art. 43 comma 3 del T.U.S.L.)

COORDINATORE DELLA GESTIONE EMERGENZE: soggetto/i designato/i dal D.L. [coerentemente agli artt. 18, comma 1 lettera b) e 43 comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/2008 s.m.i.], che ha/hanno il compito di coordinare l'attuazione delle misure di sicurezza ed evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, di gestione dell'emergenze.

COORDINATORE DELL'UNITA' DI CRISI. Nelle Aziende Sanitarie è normalmente individuato nella figura del Direttore Sanitario che Presiede e Coordina l'Unità di Crisi aziendale.

UNITA' DI CRISI AZIENDALE (UCA): Organo dell'Azienda preposto alla gestione delle emergenze. È presieduto dal Responsabile della Gestione delle Emergenze (Direttore Sanitario o suo delegato) e composto dai dirigenti delle strutture operative con compiti attivi per la gestione delle emergenze, tra cui il Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri, Diretto del Pronto Soccorso Obi, Direttore ufficio delle professioni sanitarie, Direttore S.C Tecnico, Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio, Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, Risk Manager e l'esperto di radioprotezione per quanto di competenza.

Tutte le figure coinvolte e/o loro delegati nell'UCA dovranno essere disponibili secondo idoneo piano di reperibilità per garantire l'eventuale presenza in casi di eventi emergenziali che ne richiedano l'attivazione.

RESPONSABILE DEI LAVORI: soggetto incaricato dal Committente ai sensi dell'artt. 89 lett. C) e 90 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., per svolgere i compiti ad esso attribuiti e che può coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Normalmente detta figura è nominata in presenza di attività a qualunque titolo ricadenti nell'ambito di applicazione del Tit. IV del Dlgs. 81/08 s.m.i.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE: soggetto incaricato dall'Azienda, ai sensi dell'artt. 89 lett. e), f) e 91 e 92 del D. Lgs.



81/2008 s.m.i. per coordinare la sicurezza nell'ambito delle attività a qualunque titolo ricadenti nell'ambito di applicazione del Tit. IV del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL): Sistema di Gestione, definito secondo norme volontarie, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza per i lavoratori e all'attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute sul Lavoro nel rispetto dei criteri definiti nella norma di riferimento.

4. POLITICA E ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


Il sistema organizzativo complesso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari comprende al suo interno i soggetti, la struttura organizzativa, le attività di pianificazione attuazione e controllo, le responsabilità, le azioni di coinvolgimento e consultazione, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, attuare, raggiungere, monitorare e mantenere gli obiettivi strategici in materia d'igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

La politica dell'organizzazione rappresenta l'impegno assunto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (S.S.L.), e considera gli obblighi tecnici e normativi *come un'opportunità nell'ottica del miglioramento continuo* a favore della dovuta tutela di tutti i lavoratori e per riflesso dei pazienti/utenti dell'AOUCA e della popolazione generale. Pertanto, il Direttore Generale in qualità di D.L. di concerto con la direzione strategica e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione condividono e determinano i "valori" della salute, della sicurezza e del benessere organizzativo come fattori inderogabili e irrinunciabili all'interno dell'AOUCA e pertanto integrati in qualunque processo aziendale e nei sistemi di qualità adottati. A tal fine ne favoriscono la diffusione e la condivisione anche attraverso azioni di leadership su tutta la catena gerarchica.

L'impegno della direzione strategica è pertanto tesa a:

- incrementare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro in un'ottica di miglioramento continuo;
- favorire il benessere organizzativo e la condivisione dei valori di SSL;
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni in ambito SSL;
- prevenire incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti e gli equiparati e/o i terzi (utenti, visitatori, fornitori, ecc.);

Le responsabilità e le relative autorità in materia di SSL sono strettamente correlate allo schema organizzativo-gerarchico e funzionale dell'organizzazione e coerenti con i requisiti di legge.



4.1 ORGANIGRAMMA AZIENDALE DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'organigramma dei soggetti che a vario titolo partecipano all'attuazione della politica di S.S.L. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria è costituito dalle seguenti figure principali, in relazione funzionale (in LINE o in STAFF) con il Datore di lavoro (Direttore Generale) o con "RUOLO DI CONSULTAZIONE" ovvero gli RLS:

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE di S.S.L. (IN LINE)	
RUOLO (D.LGS.81/08 E S.M.I)	SOGGETTO AZIENDALE
Datore di Lavoro	Direttore Generale (D.G)
Delegati del Datore di Lavoro	Soggetti identificati dal D.G ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Sub-delegati del Datore di Lavoro	Soggetti identificati dal Delegato ai sensi dell'art. 16 comma 3 bis) del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
Dirigenti per la sicurezza	Soggetti identificabili nei Direttori di Dipartimento, di Struttura Complessa, di Programma, di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice in rapporto all'ampiezza e alla complessità della stessa, e all'autonomia gestionale. Hanno responsabilità diretta in rapporto al ruolo, rispetto ai lavoratori loro assegnati, rispetto all'utenza afferente alla loro Struttura.
Preposti alla sicurezza	Soggetti identificabili tra i Responsabili di Struttura Semplice, di Programma assimilato a S.S., Titolari di Posizione Organizzativa/funzione, Coordinatori Professionali Sanitari/Tecnici, che sovrintendono all'attività lavorativa di altri lavoratori sulla base delle attività loro assegnate.
Lavoratori ed assimilati	Soggetti individuati a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
SOGGETTI (CON SPECIFICHE RESPONSABILITÀ) POSIZIONATI IN LINE RISPETTO AI DIRETTORI (DIRIGENTI -ART. 18 D. LGS. 81/2008 S.M.I) DELLE RISPETTIVE UNITÀ OPERATIVE	
Esperto Responsabile della Sicurezza in RM	Persona qualificata per l'esercizio dei compiti identificati dal Decreto Ministero della Salute del 14 gennaio 2021 s.m.i. È Individuato e nominato dal D.G.
Responsabile d'Impianto Radiologico	Persona qualificata e con esperienza adeguata all'esercizio dei compiti identificati dal Decreto D.lgs. 101/2020 s.m.i. e concernenti gli aspetti di sicurezza degli impianti radiologici in dotazione alle rispettive UUOO aziendali. (art. 7 D.lgs 101/2020 s.m.i.)
Specialista in Fisica Medica	Persona incaricata dal D.G, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui al D.lgs. 101/2020 s.m.i.



ORGANIZZAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (IN STAFF)	
RUOLO (D.lgs. 81/08 s.m.i. e norme complementari)	SOGGETTO AZIENDALE
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Soggetto in possesso dei requisiti specifici nominato dal D.G. per la gestione e il coordinamento delle attività del S.P.P. con il compito di coordinare l'unità di comando dell'organizzazione di S.S.L. mediante attività di supporto o consultive. <u>La nomina non è delegabile (art.17 D.lgs. 81/08 s.m.i.)</u>
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	Soggetto in possesso dei requisiti specifici nominato dal D.G. su proposta del RSPP per l'espletamento dei compiti propri del S.P.P.
Addetto Sicurezza Laser	Persona incaricata dal D.G., che possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare e i rischi causati dai laser e ha la responsabilità di supervisione sul controllo dei rischi sopraccitati.
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)	Soggetto delegato dal D.G e deputato all'implementazione, gestione e monitoraggio dei processi aziendali in materia di sicurezza antincendio nell'ottica di completa integrazione con quanto previsto dal D.M. 19/03/2015 e s.m.i.
Coordinatori della Gestione Emergenze (C.G.E.)	Persona designata ai sensi degli artt. 18 comma 1 lettera b), art. 43 comma 1 lettera b) del D.lgs 81/08.), "Il Dirigente incaricato del coordinamento e gestione dell'emergenza per ciascuna UO e/o turno di lavoro. in caso di evacuazione, di primo soccorso, prevenzione e lotta incendi
Addetti alla gestione delle emergenze	Dipendenti individuati dal D.G. su proposta dei Direttori di Struttura. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 43 D.lgs 81/08 s.m.i.
Medico Competente	Soggetto in possesso dei requisiti specifici nominato (art. 38 e 39 D.lgs 81/08 s.m.i.) dal D.G. e funzionalmente assegnato esclusivamente alla gestione della struttura aziendale di Medicina del Lavoro.
Coordinatore dei Medici Competenti	Soggetto in possesso dei requisiti specifici per M.C. (art. 39 comma 6 D. Lgs 81/08.) individuato dal D.G., con la funzione di Coordinamento delle attività di Sorveglianza Sanitaria.
Medico Autorizzato	Soggetto in possesso dei requisiti specifici di cui al D. Lgs 101/2020 s.m.i. nominato dal D.G. per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sorveglianza medica dei soggetti esposti a radiazioni ionizzanti.
Esperto di Radioprotezione	Soggetto in possesso dei requisiti specifici di cui al D.Lgs. 101/2020 s.m.i. individuato e nominato dal D.G per l'espletamento degli obblighi definiti dalla norma medesima.



RUOLO DI CONSULTAZIONE: RR.LL.SS. [ARTT.2 LETTERA I, 47 E 50 DEL T.U.S.L.]:


R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) art. 47 e 50 del D. Lgs 81/08 s.m.i.	Soggetti designati dai lavoratori tra i componenti <u>eletti nella R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie)</u> dell'AOUCA e integrati dagli eletti fra i dipendenti anche dell'Università degli Studi di Cagliari.
Coordinatore/Referente degli R.L.S. aziendale	Eventuale soggetto individuato tra gli R.L.S. e nominato dagli stessi, quale figura di coordinamento e di connessione con le autorità aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro per meglio coordinare l'attività fra gli R.L.S.

**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

4.2 SEQUENZA OPERATIVA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 18,19, 43 DEL D.LGS 81/08

Ciascuna figura di Dirigente, Preposto, Addetto alle emergenze/antincendio/primo soccorso individuata dal Direttore Generale anche con il supporto dei direttori delle Strutture, dovrà esser incaricata formalmente con nota a firma del Datore di Lavoro.

In via esemplificativa si riporta in seguito la sequenza operativa, che dovrà prevedere la nomina di un numero congruo di soggetti come in appresso definiti.




Il numero delle figure da nominare ai fini della massima efficacia delle attività di S.S.L dovrà essere garantita secondo i criteri in appresso.

FIGURA DELLA SICUREZZA	NUMERO DESIGNATI/NOMINATI
Dirigente di Struttura*.	N°2 per Struttura. (uno coincide con il Direttore/Responsabile e uno come sostituto)
Preposti*	Minimo n° 2 per turno di lavoro della Struttura
Addetti alle emergenze, lotta antincendio, primo soccorso	Si dovrà garantire la presenza di almeno il 70% del personale formato per Struttura

*D.lgs 81/08 e D.lgs 101/2020

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELL'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA AOUCA



5. OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI SOGGETTI DELEGATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3-bis, del D.lgs 81/08 s.m.i., il datore di lavoro, i dirigenti e gli eventuali delegati sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (ossia anche sull'osservanza degli obblighi di vigilanza e di sicurezza in capo ai soggetti individuati dalla norma e qualificati come: Preposti, Lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e sugli obblighi del Medico Competente); è fatta salva l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente o delegati.

Per tali finalità il datore di lavoro e i dirigenti organizzano il lavoro e garantiscono le necessarie misure di prevenzione e sicurezza nonché verificano direttamente ed attraverso i preposti, che vengano attuate tutte le misure di tutela e prevenzione previste; **essi in particolare si attengono ai principi dell'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e agli adempimenti di cui all'art. 18 del medesimo Decreto anche a prescindere dalle eventuali specifiche deleghe ricevute.**

Il datore di lavoro, nel rispetto D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ha l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento degli obblighi in capo alle figure individuate nel ruolo di dirigente sia in presenza o meno di formale delega.

Ai sensi dell'art. 299 D. Lgs 81/2008 e s.m.i., gli eventuali soggetti che dovessero svolgere di fatto i ruoli suddetti in assenza dei titolari, assumono per quanto di loro competenza, la responsabilità in merito alle attività svolte per il solo periodo di riferimento.

6 DELEGA DI FUNZIONI IN TEMA DI SICUREZZA: CRITERI E REQUISITI

Tutti gli obblighi del Datore di Lavoro fatti salvi quelli di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. possono essere delegati mediante formalizzazione di specifica delega. La delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione, controllo e vigilanza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; riprova di ciò è il fatto che essa attribuisce al Delegato l'autonomia di spesa specifica e adeguata allo svolgimento delle funzioni delegate.

La delega, pertanto, comporta una responsabilità più strutturata con completa autonomia decisionale e di gestione, con piena disponibilità economica e di conseguenza trasmette al Delegato non solo l'obbligo al rispetto delle norme di salute e sicurezza, ma anche i mezzi tecnici ed economici ed i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo.

Essendo la delega di funzioni uno strumento non solo organizzativo, ma anche giuridico, con il quale il Datore di Lavoro trasferisce appunto al Delegato sia determinate funzioni che connesse responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 1, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., questa è ammessa solo alle seguenti condizioni:

- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- deve essere conferita a soggetto in possesso dei poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve essere accompagnata dall'attribuzione al Delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve altresì attribuire al Delegato l'autonomia di spesa (anche attraverso un Fondo Unico per la Sicurezza) necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal Delegato per iscritto;
- deve esserne data adeguata e tempestiva pubblicità, attraverso pubblicazione sull'Albo e sul sito Internet/Intranet aziendale.

Con il presente Regolamento il Datore di Lavoro disciplina l'istituto della delega per l'espletamento dei compiti che, in base al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., risultano delegabili ed in particolare l'attuazione delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 e gli obblighi di cui all'articolo 18, del citato decreto legislativo. È altresì delegabile il Dirigente facente funzioni in caso di assenza del titolare dell'incarico, limitatamente al periodo di affidamento dell'incarico, durante il quale, avrà gli stessi compiti, autonomia e responsabilità previste nell'atto di delega conferito al titolare dello stesso.

Permane comunque in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di adeguata vigilanza personale sul delegato. Gli adempimenti delegati vengono assolti attraverso la diretta attuazione o attraverso la richiesta motivata di interventi agli altri soggetti aziendali (delegati, dirigenti, ecc.) deputati a provvedere, fatta salva l'adozione di ulteriori misure sostitutive.

Ritenuto opportuno garantire gli effettivi autonomi poteri di spesa atti a dare concretezza ai compiti delegati, è attribuito a tutti i Dirigenti delegati un “Fondo Unico per la Sicurezza”, ulteriore rispetto a quanto eventualmente riconosciuto loro in sede di contrattazione del budget riguardante la Struttura/Servizio diretto, determinato inizialmente in misura pari ad euro 1 milione da suddividere tra i delegati mediante il quale provvedere agli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **con carattere di urgenza** che emergessero nella gestione dei rischi tenuto conto dei sempre dinamici processi di prevenzione e *di necessarie azioni di miglioramento da attuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente.*

Detto fondo potrà essere integrato in funzione delle effettive necessità di garantire adeguati livelli di pronta disponibilità finanziaria a favore dei delegati per comprovate misure urgenti.

Il Delegato avrà il potere di disporre ordini di spesa senza necessità di preventiva autorizzazione sul fondo unico della sicurezza, inviando comunicazione anche al RSPP per il monitoraggio di competenza sulle iniziative attuate.

La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) non costituisce atto di delega (con conseguente trasferimento di obblighi prevenzionistici già in capo al Datore di Lavoro) in quanto tali soggetti hanno caratteristiche consultive e di coordinamento, di controllo e verifica (cd. “Incaricati all’esecuzione” di obblighi permanenti in capo al Datore di Lavoro) e pertanto non risultano destinatari di posizioni di garanzia in materia prevenzionistica.

6.1 SUB-DELEGA DI FUNZIONI

Il soggetto Delegato, previa intesa col Datore di Lavoro, che può e deve esplicitamente risultare dal testo della delega medesima, può a sua volta sub-delegare i propri compiti (art. 16 comma 3 bis) nel rispetto di tutti i requisiti minimi previsti dall’articolo 16 comma 1 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., ovvero:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il subdelegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni subdelegate;
- che essa attribuisca al subdelegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni subdelegate;
- che essa attribuisca al subdelegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la subdelega sia accettata dal subdelegato per iscritto;
- che alla subdelega sia data adeguata e tempestiva pubblicità attraverso pubblicazione sull’Albo e sul sito Internet/Intranet aziendale.

Nel caso di delegato che delega a un subdelegato specifiche funzioni prevenzionistiche, parte dei suoi compiti antinfortunistici, resta l’obbligo di adeguata vigilanza personale sul subdelegato. Sono inoltre vietate le cosiddette “deleghe a cascata”, infatti il subdelegato non può delegare alcunché e deve occuparsi personalmente delle incombenze affidategli, ma si può avvalere dei Preposti per la vigilanza e controllo delle disposizioni impartite.

In ogni caso, a prescindere dalle eventuali deleghe, sono fatti salvi tutti gli obblighi di cui al D. Lgs 81/08 s.m.i. in capo alle diverse figure aziendali ricadenti nelle fattispecie individuate dal TUSL (Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Addetti Emergenze e Antincendio) ai sensi degli artt. 18, 19, 20, e 299 del Dlgs 81/08 s.m.i., e/o in base agli obblighi previsti da altre norme come descritte in seguito.

7 RUOLI, RESPONSABILITÀ E COMPETENZE NELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.Lgs 81/08 S.M.I. E NORME COMPLEMENTARI

7.1 DATORE DI LAVORO

Il **Datore di Lavoro** dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari si identifica con la figura del Direttore Generale, figura apicale cui competono tutti i poteri di gestione, nonché di rappresentanza legale dell'azienda, in quanto organo a rilevanza esterna.

Il Direttore Generale, in quanto Datore di Lavoro dell'Azienda ai sensi dell'art 2 comma 1, lett. b) e art 18 del TUSL, è il garante sotto l'aspetto strutturale, organizzativo e gestionale della sicurezza; pertanto, esercita poteri di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione aziendali, così come specificato all'art.18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Direttore Generale dell'Azienda mantiene, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la responsabilità diretta in ordine alla garanzia degli adempimenti non delegabili di cui all'art.17 e quelli individuati dal sistema sanzionatorio all' art. 55 del medesimo Decreto Legislativo, a carico del solo Datore di Lavoro, ossia:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;**
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).**

Fatte salve le funzioni di governo proprie del Direttore Generale in qualità di Datore di Lavoro, ovvero gli atti non delegabili previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono trasferibili ai Delegati individuati nel presente regolamento, tutte le funzioni di carattere gestionale in materia di sicurezza, attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Azienda stessa.

In ogni caso, a prescindere dalle eventuali deleghe, sono fatti salvi tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08 s.m.i. in capo alle diverse figure aziendali ricadenti nelle fattispecie individuate dal TUSL (Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Addetti Emergenze e Antincendio) ai sensi degli artt. 18, 19, 20, e 299 del D. Lgs 81/08 s.m.i.

Il Direttore Generale o suo delegato a seguito dell'individuazione dei soggetti ricadenti nelle figure di dirigente, preposto, addetto alle emergenze, la lotta antincendio e primo soccorso procederà nella nomina formale degli stessi.

Il Direttore Generale procede quindi alla nomina, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, delle seguenti figure:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione; - Medico/i Competente/i (MC);
- Medico Autorizzato (MA);
- Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA);
- Coordinatore dei Medici Competenti se necessario;
- Esperto di Radioprotezione (EdR);
- Responsabili d'impianto radiologico;
- Esperto Responsabile della Sicurezza in risonanza magnetica (ERRM)
- Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'efficacia Diagnostica dell'Apparecchiatura in R.M. (MRSCR)
- Specialista in fisica medica;
- Lavoratori incaricati addetti alla gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso;
- Coordinatore/i del sistema di gestione emergenze.
- Componenti dell'Unità di Crisi Aziendale;
- Altre figure specialistiche eventualmente necessarie per garantire l'ottemperanza alla normativa vigente.

Il Direttore Generale assicura inoltre l'adeguata e necessaria informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di salute, ai sensi degli artt. 36-37 e succ. del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e norme complementari, attraverso i Dirigenti e/o gli eventuali Delegati, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'Area della Formazione Aziendale. Assicura altresì che ciascuna figura incaricata abbia la necessaria disponibilità di tempo e idonei strumenti di lavoro, le dovute tutele, ed eventuale reperibilità ove trattasi di soggetti coinvolti nei processi di SSL oltre il normale turno di lavoro. In particolare, dovranno essere coinvolti nei turni di reperibilità obbligatoriamente i seguenti soggetti:

TUTTI I COMPONENTI DELL'UNITA' DI CRISI AZIENDALE:

- Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri o suo delegato,
- Diretto del Pronto Soccorso e OBI o suo delegato,
- Direttore S.C Direzione Infermieristica, Ostetrica e Tecnica delle Professioni Sanitarie,
- Direttore S.C Tecnico o suo delegato,
- Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio,
- RSPP e ASPP,
- Risk Manager.

Ciascun componente dovrà individuare l'eventuale sostituto con formale comunicazione al D.L e al coordinatore dell'Unità di Crisi.

7.2 SOGGETTI INDIVIDUATI COME DIRIGENTI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART.18 T.U.S.L., E LORO ADEMPIMENTI SPECIFICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

RICADONO in TALE SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA, TUTTI I SOGGETTI INDIVIDUATI DAL DIRETTORE GENERALE AOUCA (DL) COME **DIRIGENTI-Dlgs 81/08**, IN RAGIONE *"DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO DI STRUTTURA GIÀ CONFERITOGGLI ATTUANO LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO ORGANIZZANDO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA"*.

NELL'AMBITO DELL'AOUCA GLI STESSI VENGONO RIPARTITI IN DUE CATEGORIE:

GRUPPO A	GRUPPO B
DIRIGENTI AREA SANITARIA-ASSISTENZIALE	DIRIGENTI AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
Individuati nell'ambito di unità operative o strutture che svolgono attività assistenziale diretta o indiretta (o di supporto alla stessa) verso i pazienti/utenti dell'AOUCA.	Individuati nell'ambito di unità operative o strutture che svolgono attività tecnico-amministrative e gestionali nell'ambito dell'AOUCA

Di seguito sono riportati gli **obblighi generali** relativi alle due aree dirigenziali succitate sotto lett. A) e B). Per gli approfondimenti si rimanda ai contenuti specifici richiamati nel TUSL (D.LGS 81/08 s.m.i) e norme complementari.

Nell'ambito di dette aree, i DIRIGENTI formalmente individuati dovranno frequentare il Corso di Formazione per dirigenti D. Lgs 81/08 s.m.i. - rischio alto e i successivi aggiornamenti periodici quinquennali.

Per quanto attiene le Strutture. e le loro Direzioni si dovrà far riferimento all'Atto Aziendale in vigore di cui alla delibera n°219 del 27/02/2023 e successiva deliberazione di attuazione dell'Atto Aziendale n°. 602 del 13/06/2023

Per quanto attiene gli obblighi giuridici specifici s'intendono quelli qui richiamati in base ai contenuti dell'art. 18 e segg. del TUSL anche in rapporto ai diversi rischi specifici di cui al medesimo D. Lgs 81/08 s.m.i., di cui si riportano di seguito i principali punti fedelmente alla norma:

Obblighi generali del dirigente (cfr Articolo 18 TUSL e segg.)-

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, **e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

7.3. OBBLIGHI SPECIFICI DI TUTTI I DIRIGENTI PER LA SICUREZZA (ART. 2 E 18 T.U.S.L.) FORMALMENTE INDIVIDUATI O CHE PER SOSTITUZIONE (FACENTI FUNZIONE) SI TROVINO "DE FACTO" AD ESERCITARE POTERI DIRETTIVI DELLE FIGURE PREDEFINITE (ART. 299 TUSL)

I Dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori, funzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei diversi ruoli. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ai sensi dell'art.2 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono identificati (in maniera esemplificativa e non esaustiva) quali Dirigenti di cui all'art.18 del D.lgs 81/08.le seguenti figure:

- Direttori di Dipartimento.
- Direttori di Struttura Complessa.
- Direttori di Struttura Semplice Dipartimentale e Struttura Semplice titolare di budget.
- Responsabili di Programma equiparato a S.C.

Ai Dirigenti aziendali identificati, compete la responsabilità in ordine all'adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e efficacemente attuato.

I Dirigenti sono pertanto coinvolti attivamente nei processi operativi e gestionali della sicurezza e per tali finalità organizzano il lavoro e garantiscono le necessarie misure di sicurezza; verificano direttamente ed attraverso i preposti, che esse vengano attuate. Per l'attuazione delle misure di tutela e prevenzione, essi:



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**



**COMPITI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI IN RELAZIONE AL D.LGS 81/08
(elenco indicativo e non esaustivo)**

Si attengono ai principi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 81/2008 e rispondono degli adempimenti di cui all'art. 18 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Osservano le misure generali di tutela previste, attenendosi ai criteri di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro assegnati.
Curano l'applicazione della normativa speciale inerente alle donne in gestazione e puerperio.
Collabora con il Servizio PP per la revisione del Documento di Valutazione dei Rischi dalla Struttura.

Adottano le idonee misure di prevenzione e protezione previste dal documento di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. curando, in modo particolare, l'attuazione degli interventi per la riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori loro assegnati.

Garantiscono che tutti i propri collaboratori e i nuovi assunti ricevano adeguata informazione, formazione e addestramento sui rischi presenti in Azienda prima di essere adibiti alle mansioni specifiche che espongono ai rischi presenti nella struttura/UO/Servizio

Provvedono, eventualmente con la collaborazione di altre Strutture e Professionisti per competenza, alla stesura delle procedure operative di sicurezza inerenti alle proprie attività specifiche (Clinico-Assistenziali) sottoponendole in base ai contenuti ai Servizi interessati per competenza (Governare Clinico, alla Direzione Medica, al Servizio Prevenzione Protezione, al Risk Management, Ingegneria Clinica, S.C Tecnico)

Informano e formano tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare, rendendole disponibili nella Struttura. con particolare attenzione ai nuovi assunti.

Vigilano direttamente e con l'ausilio dei Preposti sull'osservanza delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori o assimilati - studenti assegnati, e sull'applicazione delle norme generali e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché da parte degli studenti, tirocinanti, specializzandi e altri lavoratori equiparati

Garantiscono che i lavoratori abbiano a disposizione i necessari e idonei DPI richiedendone l'acquisizione periodica e assicurano un livello adeguato di scorta

Attuano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere, nel caso in cui il Dirigente svolga attività di didattica, ricerca e tutoraggio

Adottano misure appropriate affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato possa accedere alle zone "ad accesso regolamentato" che comportano un rischio specifico.

Richiedono l'avvio di procedure disciplinari nei confronti dei lavoratori per infrazioni alle procedure di SSL

Collaborano con il Datore di Lavoro, con il RSPP, Coordinatore dei Medici Competenti, Medici Autorizzati, Delegati del Datore di Lavoro e con le altre figure previste dal presente regolamento, per la valutazione dei rischi, fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività diretta e all'individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi.

In qualità di Richiedenti/Gestori collaborano con il RSPP nell'individuazione dei rischi connessi alle forniture di beni e/o servizi oggetto di appalto, fornendo al RUP le informazioni secondo la procedura aziendale per l'adozione del DUVRI.





**COMPITI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI IN RELAZIONE AL D.LGS 81/08
(elenco indicativo e non esaustivo)**

Segnalano al D.L e al RSPP mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro e dell'aggiornamento del DVR.

Segnalano gli incidenti-quasi incidenti e/o infortuni-quasi infortuni, casi di aggressioni agli operatori e/o altre circostanze critiche, affinché, si possa procedere alla loro valutazione, e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, nel rispetto delle procedure aziendali

Applicano le misure previste per la gestione del personale assegnato così da garantire ai soggetti esposti a rischio idonea sorveglianza sanitaria, formazione, DPI, ecc. anche in caso di una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti del processo produttivo.

Collaborano con il Coordinatore dei Medici Competenti, con I Medici competenti di reparto e con il Medico Autorizzato per assicurare le regolarità delle visite periodiche dei lavoratori esposti a rischio e si accerta che la visita sia eseguita nei tempi previsti dal protocollo sanitario

Frequentano obbligatoriamente i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro predisposti dal Datore di Lavoro

Con particolare riferimento al compito precedente hanno l'obbligo di inviare alla formazione obbligatoria (art. 37 e segg. D.lgs 81/08) i singoli lavoratori (in condivisione con il preposto) nonché di segnalare il personale inadempiente affinché siano presi gli opportuni provvedimenti.

Garantiscono, vigilano e adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, studenti o assimilati, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa anche nell'ambito delle attività di didattica e ricerca.

Garantiscono, mediante l'attuazione delle procedure Aziendali, l'efficace attuazione delle istruzioni per il raggiungimento degli obiettivi della Politica Aziendale in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro.

Curano l'applicazione della normativa speciale inerente alle donne in gestazione e puerperio



7.4. PREPOSTI (ART. 19 T.U.S.L.)

I Preposti sono coloro che sorvegliano l'applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori. In generale, il Preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, ecc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive dello stesso, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori. I Preposti, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare:

COMPITI E OBBLIGHI DEI PREPOSTI IN RELAZIONE AL D.LGS 81/08 (elenco indicativo e non esaustivo)
Sovrintendono e vigilano sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori o assimilati, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull'osservanza delle procedure di lavoro sicure e di uso dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) e individuale (DPI) messi a loro disposizione ed in caso di persistenza dell'inosservanza, informano i loro superiori diretti
Applicano le misure previste per la gestione del personale assegnato così da garantire ai soggetti esposti a rischio idonea sorveglianza sanitaria, formazione, DPI, ecc. anche in caso di una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti del processo produttivo
Partecipano eventualmente con la collaborazione di altre Strutture alla stesura delle procedure operative di sicurezza inerenti alla propria Struttura.
Garantiscono che i lavoratori abbiano a disposizione i necessari ed idonei DPI richiedendone l'approvvigionamento per l'uso di routine che per garantire un livello di scorta interna all'UO
Segnalano tempestivamente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base dell'attività svolta.
Segnalano ai loro Dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale e collabora alla risoluzione delle non conformità
Curano l'applicazione della normativa speciale inerente alle donne in gestazione e puerperio
Collaborano all'informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle norme di prevenzione e all'addestramento per l'utilizzo di macchine o attrezzature, verificando e supportando il Dirigente nel garantire l'invio a formazione dei lavoratori assegnati
Verificano affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone o ad attività che li espongono ad un rischio grave e specifico
Con particolare riferimento ai due compiti precedenti hanno l'obbligo di inviare alla formazione obbligatoria (art. 37 D.Lgs. 81/08) i singoli lavoratori (in condivisione con il rispettivo dirigente) nonché di segnalare il personale inadempiente affinché siano presi gli opportuni provvedimenti
Curano i rapporti tra la struttura e il RSPP, i Medici Competenti, il Medico Autorizzato, con i Delegati del Datore di Lavoro e con le altre figure previste dal presente Regolamento, collaborando alla valutazione dei rischi, fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività

**COMPITI E OBBLIGHI DEI PREPOSTI IN RELAZIONE AL D.LGS 81/08
(elenco indicativo e non esaustivo)**

diretta necessarie all'individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi. Di concerto con il dirigente adottano le idonee misure di prevenzione e protezione previste dal documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in modo particolare, coadiuvandolo nell'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio assegnati e trasmessi dalla S.S.D Prevenzione Protezione a seguito dell'adozione del DVR.

Quando richiesto dalle autorità competenti (SPRESAL, INAIL etc.) descrivono le procedure adottate dai lavoratori nelle attività assegnate

Richiedono l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni, affinché i lavoratori o assimilati, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, attuando altresì quanto previsto dalle procedure di emergenza e/o Piano di Emergenza ed Evacuazione aziendale

Informano il più presto possibile i lavoratori o assimilati esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, attuando altresì quanto previsto dalle procedure di emergenza e/o Piano di Emergenza ed Evacuazione aziendale

Si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

Frequentano obbligatoriamente appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

7.5. LAVORATORI (ART. 20 T.U.S.L.)

Per lavoratore si intende ogni soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, ovvero non solo i dipendenti del SSN, ma anche il personale e gli studenti delle Università e/o delle Scuole di Specializzazione o assimilabili (tirocinanti, borsisti, specializzandi, dottorandi, studenti, ecc) che interagiscono a qualunque titolo col personale aziendale nei percorsi di tirocinio o di specializzazione (art. 2 e art. 20 D.lgs 81/08).

Tutti i lavoratori sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, nonché della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare devono:

COMPITI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN RELAZIONE AL D.LGS 81/08 (elenco indicativo e non esaustivo)
Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai precedenti punti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui al precedente punto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o comunque disposti dal Medico Competente e/o Autorizzato

Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del primo soccorso ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. t), 43 co. 1 lett. B) e co. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., **non può rifiutare la designazione ed è tenuto a frequentare corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione ed a rispettare le misure di tutela previste a suo carico.**

7.6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è una struttura a valenza strategica posta in staff alla Direzione Generale. Costituisce l'organo tecnico consultivo della Direzione Generale per l'attuazione delle politiche di sicurezza sul lavoro e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il DL designa obbligatoriamente ai sensi dell'art. 17 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che gestisce e coordina il Servizio stesso. In particolare, al RSPP competono le seguenti attività:

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI (elenco indicativo e non esaustivo)
Individuazione dei pericoli e valutazione del rischio
Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
Stesura per quanto di competenza dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), anche con il supporto delle figure specialistiche previste dalle normative e con il contributo dei Dirigenti e Preposti.
Attività d'informazione circa gli interventi per la riduzione dei rischi rilevati nel DVR a favore delle figure coinvolte per competenza
Gestione delle attività e coordinamento degli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (ASPP) con l'attività di Dirigenti e Preposti alla Sicurezza
Analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali effettuazione di audit per la sicurezza e relativa rivalutazione dei rischi aziendali
Collaborazione con il RTSA ed i Delegati del Datore di Lavoro per l'elaborazione di piani emergenza e gestione lotta antincendio
Collaborazione per l'elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per le attività affidate a ditte esterne di concerto con i RUP e gli altri soggetti dei Servizi Coinvolti nella gestione degli appalti/affidamenti di cui alle norme di riferimento.
Supporto al Datore di Lavoro, Delegato o Dirigente nei rapporti con Organi di Vigilanza e per la gestione delle prescrizioni impartite dagli stessi o in occasione di ispezioni / accertamenti documentali etc in materia di competenza.
Elaborazione di protocolli e programmi di informazione, formazione e addestramento per i dipendenti dell'Azienda AOUC A ed eventuale supporto per le imprese in appalto.
Collaborazione alla programmazione dell'attività di formazione e coordinamento tecnico/scientifico dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro

**RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI
(elenco indicativo e non esaustivo)**

Collabora in qualità di Resp. Scientifico/Docente/Tutor nei corsi specifici in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro.

Consulenza e pareri per la sicurezza ai vari dirigenti responsabili delle singole attività di Struttura. (ad es. Tecnico, Personale, Patrimonio, Acquisti, Informatica, Formazione, Qualità, Infezioni ospedaliere, Rischio Clinico)

Partecipazione alle riunioni periodiche su prevenzione e protezione rischi di cui all'art. 35 del T.U.S.L.

Partecipazione quale componente all'Unità di Crisi per le emergenze e a tal fine è inserito nelle reperibilità aziendali.

Supporto al Datore di Lavoro, Delegati e Dirigenti nei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con gli Organi di Vigilanza

Propone al DG progetti e programmi di miglioramento delle politiche aziendali di salute e sicurezza con riferimento ai rischi presenti e potenziali, e per l'implementazione di sistemi avanzati di gestione di SSL.

IL RSPD NON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO A CAUSA DELL' ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO (ART.31 COMMA 2 DEL T.U.S.L.)

AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SONO ASSEGNATI FUNZIONALMENTE GLI ADDETTI SPP CHE COLLABORANO CON IL RSPD ALLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI.



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

7.7. ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – ASPP

Gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione posseggono I requisiti previsti dagli art. 31-32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono funzionalmente assegnati alla S.S.D Prevenzione Protezione e, coordinati dal Responsabile della S.S.D Prevenzione Protezione svolgono i compiti definiti dall'art. 33, In particolare ha il compito di:

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI (elenco indicativo e non esaustivo)
Individuazione e valutazione fattori di rischio
Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
Stesura dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) delle singole strutture aziendali
Attività d'informazione circa gli interventi per la riduzione dei rischi rilevati nel DVR a favore delle figure coinvolte per competenza
Analisi del fenomeno infortunistico di concerto con il Coordinatore dei Medici Competenti, Medici Autorizzati e relativa rivalutazione dei rischi aziendali
Collabora nei corsi di formazione aziendali sulla salute e sicurezza come Docente e come Tutor
Collaborazione con il RTSA ed i Delegati del Datore di Lavoro per l'elaborazione di piani emergenza e lotta antincendio
Elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per le attività affidate a ditte esterne
Supporto al RSPP, ai Delegato o Dirigente nei rapporti con Organi di Vigilanza e per la gestione delle prescrizioni impartite dagli stessi
Collaborano alla stesura dei protocolli di informazione, formazione e addestramento per i dipendenti dell'Azienda ed assimilate
Consulenza e pareri per la sicurezza ai vari dirigenti responsabili delle singole attività (ad es. Tecnico, Personale, Patrimonio, Acquisti, Informatica, Formazione, Qualità, Infezioni ospedaliere, Rischio Clinico)
Effettuano idonei sopralluoghi necessari per una corretta individuazione dei pericoli, delle non conformità, e per l'idonea valutazione dei rischi nelle diverse UUOO di cui sono stati incaricati dal RSPP

L'ASPP NON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO A CAUSA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO INCARICO (ART.31 COMMA 2 DEL T.U.S.L.)

7.8. RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)

Il RTSA è il soggetto individuato dal Datore di Lavoro, deputato all'implementazione, gestione e monitoraggio dei processi aziendali in materia di sicurezza antincendio aziendale nell'ottica di completa integrazione con quanto previsto dal **D.M. 19/03/2015 e s.m.i** e **Il DM 12 aprile 2019 e s.m.i.**

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI (elenco indicative e non esaustivo)
Analizza tutte le attività soggette a norme in materia di prevenzione incendi, utilizzando anche date esistenti, circolari, linee guida, documenti di associazioni, bibliografie, testi, ecc., sulla base della conoscenza degli elementi delle attività/prodotti/servizi dell'organizzazione e predispone il documento interno sulla gestione antincendio curandone l'aggiornamento.
Pianifica, verifica e coordina le attività necessarie al mantenimento e/o al raggiungimento dei livelli di sicurezza antincendio previsti dalle norme specifiche di settore e per la corretta applicazione della gestione sicurezza antincendio (G.S.A.)
Collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP nella individuazione degli obiettivi di miglioramento/ adeguamento e nella definizione degli indicatori e dei relativi criteri di valutazione per la Sicurezza Antincendio
Organizza in collaborazione con la S.S.D Prevenzione Protezione e il coordinatore delle Emergenze le simulazioni e le prove di emergenza ed evacuazione
Riceve ed organizza la documentazione in materia di Prevenzione Incendi e coordina le attività gestite in appalto per la prevenzione e sicurezza antincendio in tutta l'Azienda
Presiede il gruppo di Audit Aziendale per le parti inerenti alla gestione della sicurezza Antincendio e in caso di eventuali anomalie nei sistemi di rilevazione o in caso di eventi/incidenti che abbiano ad oggetto anomalie, guasti dei sistemi di prevenzione incendi o eventi "incendio".
Supporta il Datore di Lavoro, Delegato o Dirigente nell'organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti in materia di Primo Soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
Collabora con il RSPP nell'analisi dei rischi incendio e delle attività soggette alle norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e conseguentemente individua i processi del Sistema relativi alla Gestione Antincendio da aggiornare e/o revisionare
Verifica, controlla e propone l'aggiornamento del SGSA relativamente al controllo operativo in funzione dei mutamenti organizzativi e legislative per ogni stabilimento Ospedaliero dell'AOUCA
Gestisce il Registro obbligatorio, annotando le eventuali scadenze da rispettare e le altre registrazioni previste dalla norma.

7.9. COORDINATORE GESTIONE EMERGENZE – CGE

Il Coordinatore Gestione Emergenze è il soggetto individuato dal Datore di Lavoro, deputato al coordinamento gestione dei processi aziendali in materia di gestione emergenze e sicurezza antincendio aziendale nell'ottica di completa integrazione con quanto previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), Piano di Emergenza Interno ed evacuazione (PEI), Piano di Emergenza Interna per Massiccio afflusso di Feriti (PEIMAF) per il raggiungimento degli obiettivi della Politica Aziendale e per il miglioramento/adequamento della Sicurezza in Generale e dell'Antincendio in particolare. Può coincidere con la funzione del Direttore Medico di Presidio Ospedaliero o suo sostituto (anche in funzione dei turni di reperibilità) ed in particolare è il soggetto che:

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI (elenco indicative e non esaustivo)

Collabora con il RTSA all'analisi di tutte le attività soggette a norme in materia di prevenzione incendi, sulla base della conoscenza degli elementi delle attività/prodotti/servizi dell'organizzazione e, partecipa con funzione diretta di coordinamento alle esercitazioni e simulazioni delle emergenze in particolare quelle sull' "emergenza incendio"

Collabora con il S.P.P e gli altri servizi coinvolti per la predisposizione e l'aggiornamento dei documenti che regolano la gestione dell'emergenza in AOUCA

Coordina le attività necessarie al mantenimento e/o al raggiungimento dei livelli di sicurezza in generale e antincendio in particolare nel rispetto delle norme di settore, con il supporto dei propri collaboratori coinvolti nelle medesime attività, anche al fine della massima tutela dei pazienti utenti in caso di emergenza

Predisporre e coordina il rispetto della normativa vigente in merito al Divieto di Fumo

Partecipa quale componente nel gruppo di Audit Aziendale sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Supporta il Datore di Lavoro, Delegato o Dirigente nell'organizzazione dei rapporti con i Servizi Pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Assume il compito di coordinatore dell'Emergenza in caso di pericolo grave ed immediato (direttamente o tramite un suo sostituto reperibile H24) e convoca l'unità di crisi Aziendale secondo le procedure previste dal PEI e/o dal PEVAC

7.9.1 ADDETTI GESTIONE EMERGENZE

Gli addetti alle emergenze sono i lavoratori incaricati, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i, al fine di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza, lotta antincendio e primo soccorso nell'ambito dell'azienda AOUCA e delle sue pertinenze, per la tutela di operatori, utenti e pazienti.

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI (elenco indicative e non esaustivo)

Nell'ottica di tutelare la salute e l'integrità di tutti i lavoratori dell'AOUCA durante lo svolgimento delle loro mansioni gli addetti all'emergenza si occupano di eventuali situazioni di pericolo improvvise o emergenze che richiedano l'intervento di personale dovutamente qualificato.

Vengono nominati per occuparsi di:

- prevenzione incendi e lotta antincendio;
- evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
- salvataggio;
- di primo soccorso;
- gestione dell'emergenza;

I principali compiti e doveri degli addetti alle emergenze sono:

1. attuare le misure di prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro, previste nel piano di emergenza, anche utilizzando i sistemi di protezione antincendio presenti presso l'azienda, quali ad esempio:

- a) la rete idrica antincendio;
- b) gli impianti di rilevazione e spegnimento automatici;
- c) gli evacuatori di fumi e calore;
- d) i dispositivi di segnalazione ed allarme.

2. Assistere i soccorsi esterni (VVF), fornendo innanzitutto informazioni sul sito, sugli occupanti, sui dispositivi antincendio presenti,

3. Controllare periodicamente i presidi antincendio: anche questo potrà essere un compito assegnato dal datore di lavoro agli addetti antincendio, non sostitutivo dei controlli effettuati da personale specializzato.

4. Esercitare primo soccorso secondo le modalità acquisite nei corsi formazione e addestramento esempio:

- a) essere a conoscenza dei rischi specifici dell'attività lavorativa svolta;
- b) saper accertare le condizioni psico-fisiche dell'infortunato;
- c) riconoscere e prevenire i danni evidenti e probabili post-trauma;
- d) chiamare i soccorsi fornendo tutte le informazioni utili per il loro intervento

L'addetto antincendio, a norma del D.M 2/9/21, deve ricevere una formazione e addestramento specifico correlata alla tipologia di attività dell'azienda per la quale svolge tale ruolo (Livello 3) per mezzo di un corso antincendio obbligatorio di 16 ore con aggiornamento obbligatorio con cadenza quinquennale.

L'Addetto al Primo Soccorso, ai sensi del D.M 388/2003, deve ricevere una formazione e addestramento adeguata di durata variabile a seconda del livello di rischio del tipo di azienda in cui è impiegato, 12 ore di cui parte al corso "supporto delle funzioni vitali di base ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico in ambito intra ed extraospedaliero BLS-D"

Ai sensi dell'articolo 43 comma 3 gli addetti designati non possono rifiutare l'incarico assegnato loro e devono accettarlo obbligatoriamente tranne in presenza di giustificati motivi dovutamente documentati.

7.10. MEDICO COMPETENTE

Si identifica nel Medico Competente individuato dal DL ed a tale soggetto competono gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori. In particolare, ai M. C. competono le seguenti attività:

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI (elenco indicative e non esaustivo)
Collabora con il Datore di Lavoro e con la S.S.D Prevenzione Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale
Coordina, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto
Cura per il Datore di Lavoro la tenuta del registro degli esposti dove viene annotata, l'attività svolta dai lavoratori, i dati relativi agli agenti cancerogeni o mutageni utilizzati, il valore dell'esposizione a tali agenti in termini di intensità frequenza e durata (ove noti). Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.



**RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI
(elenco indicative e non esaustivo)**

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D. Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Analizza il fenomeno infortunistico di concerto con il RSPP e collabora alla relativa rivalutazione dei rischi aziendali

Organizza, su delega, la gestione amministrativa, aggiornamento e conservazione delle Cartelle Sanitarie dei dipendenti e dei registri aziendali (Chimico, Biologico, Cancerogeni e Mutageni, etc.) previsti dalla normativa vigente

Attua inchieste epidemiologiche sul personale dipendente ed elabora i risultati della sorveglianza sanitaria per una valutazione epidemiologica dello stato di salute dei gruppi a rischio e il successivo monitoraggio

Coordina la programmazione degli accertamenti sanitari per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo il Protocollo Sanitario Aziendale

Effettua l'attività di sorveglianza per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici

Collabora all'organizzazione ed all'attuazione degli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

Collabora all'organizzazione ed all'attuazione di campagne vaccinali nonché alle campagne di promozione della salute e in particolare alla prevenzione dell'alcolismo, della tossicodipendenza e del tabagismo

Effettua i sopralluoghi annuali per la sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 D. Lgs. 81/08 , al Datore di Lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

Collabora con la S.S.D Prevenzione Protezione, per quanto di competenza, alla redazione e all'attuazione del Programma Formativo Aziendale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



7.11. MEDICO AUTORIZZATO

Il Medico Autorizzato o Responsabile della sorveglianza medica, secondo il regolamento aziendale della Radioprotezione, è il soggetto individuato dal Datore di Lavoro con il compito di assolvere a quanto disposto dal D. Lgs. 101/2020 s.m.i. relativamente alla sorveglianza medica degli esposti:

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI E DOVERI

Eseguire la sorveglianza medica della radioprotezione, comprendente le visite mediche di idoneità (preventive, periodiche e straordinarie) e le indagini specialistiche e di laboratorio necessarie per esprimere il giudizio di idoneità e per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti (categoria A e B)

Istituire e aggiornare periodicamente il documento sanitario personale che contiene tutti i dati anagrafici, professionali, dosimetrici e sanitari

Inviare agli interessati le convocazioni per gli accertamenti clinici e le visite d'idoneità

Trasmettere al Responsabile del Presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione per conto del datore di lavoro e al responsabile di struttura i certificati di idoneità redatti al termine delle visite mediche

Eseguire la visita medica del lavoratore prima della cessazione del rapporto di lavoro e fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare

Preparare, al termine del rapporto del lavoro, come prescritto dal D. Lgs 101/2022, una copia di tutta la documentazione sanitaria da consegnare all'interessato ed inviare, entro sei mesi, all'Ispettorato Medico Centrale del lavoro il documento sanitario, con i relativi allegati, e le schede dosimetriche personali fornite dall'esperto di radioprotezione

Fornire informazioni e consulenza nell'ambito della radioprotezione medica

7.12. ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

L'Esperto di Radioprotezione è nominato dal Datore di Lavoro in applicazione al D.L. n.101 del 31/07/2020 s.m.i., al fine di assicurare la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. **Ai fini della valutazione dei rischi specifici di cui all'art. 28 del DLGS 81/08, fa fede la relazione emessa dall'esperto di Radioprotezione ai sensi dell'art_109, comma 5) del DLGS 101/2020 s.m.i.**

I suoi compiti e le sue competenze sono fissati dal D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. e rientrano tra le sue competenze, una serie di fondamentali azioni organizzative generali, le principali delle quali sono descritte nell' **Allegato 3** al presente regolamento.

7.13. ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM

L'Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica (ERSRM) come identificata dal **Decreto Ministero della Salute del 14 gennaio 2021**, è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione di operatori-pazienti-popolazione correlate al funzionamento dell'apparecchiatura e degli impianti di RM ad essa asserviti. Le attribuzioni dell'esperto ERRM come indicate nel DM 14 gennaio 2021, sono descritte nell' Allegato 3 al presente regolamento.

La sua figura è indispensabile alla predisposizione ed alla conservazione del sito RM in condizioni di sicurezza ed ha il compito di rilasciare il benestare tecnico all'utilizzo della Risonanza.

7.14. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui all'art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono designati con le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Ai R.L.S competono le attribuzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal presente Regolamento, nonché le attribuzioni eventualmente risultanti dalla contrattazione collettiva. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico nei limiti di quanto previsto nei rispettivi CC.NN.LL, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto a partecipare obbligatoriamente ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro.

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

I R.L.S sono eletti o designati dai lavoratori, all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Possibilmente la designazione deve avvenire con riferimento alle tre aree contrattuali (Comparto, Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa) o eletti e, in base all'art. 47 del D.lgs 81/08 e s.m.i. per aziende con numero superiore ai 1000 dipendenti dovranno esser eletti con un min di 6 R.L.S.

L'Università comunica all'Azienda I RLS eletti tra i dipendenti Universitari per gli adempimenti di competenza, possibilmente tra soggetti Universitari in forza all'AOUCA.

- Le OO.SS. rappresentative dell'area della dirigenza e la RSU aziendale si impegnano a comunicare all'Azienda i nominativi designati quali componenti RLS entro 30 gg. dalla nomina dei nuovi rappresentanti della RSU.
- Qualora uno o più RLS, non potessero più esercitare la funzione attribuita dalle rappresentanze sindacali, le stesse procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell'area di contrattazione di afferenza.
- In caso di dimissioni il RLS dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto e

comunque, non oltre sessanta giorni dalle dimissioni.

- Al termine del triennio d'incarico i RLS possono essere designati nuovamente.
- L'esercizio delle funzioni di RLS non è incompatibile con la nomina dei Preposti e dei Dirigenti di Struttura.
- Al fine di una più efficace gestione delle attività dei R.L.S in rapporto all'ampiezza dell'Azienda e in funzione delle numerose attività di consultazione e relazione con le figure Aziendali coinvolte, potrà essere individuato un Coordinatore/referente, nonché un suo sostituto, tra gli eletti R.L.S.

8 RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORME

Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli, ogni Dirigente, Preposto e lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'Azienda con apposite disposizioni o procedure di prevenzione, specie per l'adempimento di quanto previsto nell'art. 18, 19, 20 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche in forza di eventuali ulteriori regolamenti adottati per specifiche materia. Si rammenta altresì che oltre le violazioni di legge, l'inosservanza degli obblighi in argomento, rappresenta violazione di norme contrattuali (cfr. CCNL) e lesione del vincolo fiduciario con il Datore di Lavoro.

9. NORMA DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e altre norme complementari.

Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori. I Servizi competenti sono tenuti alla diffusione del presente regolamento a tutto il personale mediante massima pubblicità interna e pubblicazione nel sito internet aziendale.

Resta inteso che per ogni eventuale ulteriore dettaglio si dovrà far riferimento ai **REGOLAMENTI SPECIFICI per MATERIA** (esempio Cfr.: *Regolamento Radioprotezione, Regolamento Sicurezza in Risonanza Magnetica, atri eventuali previsti da norme cogenti*) o a PROCEDURE SPECIFICHE INTERNE di REPARTO adottate dalle figure responsabili delle stesse Strutture.

È altresì obbligo di tutte le figure incaricate e delegate, dei dirigenti e dei preposti, osservare e far rispettare attraverso la catena gerarchica, i contenuti e gli obblighi normativi/tecnici/organizzativi contenuti nel presente documento d'indirizzo e nelle norme di legge in vigore, incluse le linee guida e le buone prassi ove di riferimento per le specifiche materie di ciascun esercente professioni Sanitarie/Tecniche/Amministrative in AOUCA.

Il presente **regolamento** potrà essere modificato e/o integrato in base a motivate esigenze aziendali, variazioni organizzative e variazioni normative su disposizione del DL.

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sottoscrizione e dall'adozione del relativo atto deliberativo.

La non adozione mediante Delibera o altro atto formale, Non fa luogo di deroga rispetto alle normative cogenti richiamate nel presente documento.

11. SOTTOSCRIZIONE, REVISIONI E AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Ove si renda necessario, il DL, sentito il RSPP ed eventuali altri soggetti da consultare in rapporto a materie specifiche, potrà disporre le opportune e idonee modifiche e integrazioni al presente documento (es. in caso di variazioni dell'atto aziendale o delle norme di SSL che lo rendano incompatibile o per introduzione di nuove figure obbligatorie in forza di nuovi provvedimenti legislativi). In Tal caso procederà all'adozione del relativo atto deliberativo e ad assicurarsi che vengano attuate tutte le modifiche ivi previste.

La redazione degli aggiornamenti o revisioni saranno disposte dal DL con la consulenza del RSPP e della direzione strategica nelle figure del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, sentiti per consultazione gli altri responsabili/specialisti per materia e le parti sociali/ RLS, di cui sarà data evidenza mediante apposito verbale d'informazione/consultazione.

Li, Cagliari _____ data ____ / ____ / ____

IL D.L. _Direttore Generale AOUCAGLIARI,	Dott.ssa Chiara Seazzu
Il Direttore Sanitario	Dott. Giancarlo Angioni
Il Direttore Amministrativo	Dott. Antonio Tognotti
IL RSPP	Dott. Antonio Urban

ALLEGATO "1" ELENCO DELLE STRUTTURE. SANITARIE, TECNICHE E AMMINISTRATIVE IN CUI DEV'ESSERE INDIVIDUATO UN DIRIGENTE (EX ART 18 DLGS 81/08 S.M.I.)

**ELENCO DELLE STRUTTURE. SANITARIE, TECNICHE E AMMINISTRATIVE IN CUI
DEV'ESSERE INDIVIDUATO UN DIRIGENTE (EX ART 18 DLGS 81/08 S.M.I.) IN RELAZIONE
ALLA DIRETTA IMPLICAZIONE CON GLI OBIETTIVI DI SALUTE E SICUREZZA RICHIAMATI
DALLA NORMATIVE VIGENTE.**

**I DIRIGENTI di AREA Sanitaria (art 18 DLGS 81/08 s.m.i.) individuati nell'ambito delle
STRUTTURE (S.C., S.S., S.S.D., Programmi) previste nell'Atto Aziendale della AOU Cagliari**

**I DIRIGENTI di area TECNICO-AMMINISTRATIVA (art 18 DLGS 81/08 s.m.i.) individuati
nell'ambito delle STRUTTURE (S.C., S.S., S.S.D.) previste nell'Atto Aziendale della AOU
Cagliari**

Per quanto attiene le Strutture. e le loro Direzioni si dovrà far riferimento all'Atto Aziendale in vigore di cui alla delibera n°219 del 27/02/2023 e successiva deliberazione di attuazione dell'Atto Aziendale n°. 602 del 13/06/2023



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**



ALLEGATO "2" DIRIGENTI FUNZIONI COMUNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

DIRIGENTI - AREA SANITARIA

(ART 18 DLGS 81/08 S.M.I.) INDIVIDUATI NELL'AMBITO DI STRUTTURE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DIRETTA O INDIRECTA (O DI SUPPORTO ALLA STESSA) VERSO I PAZIENTI/UTENTI DELL'AOUCA.

FUNZIONI COMUNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ASSEGNATE RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE FISICHE DI COMPETENZA (ELENCO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO)

Identifica, organizza e controlla, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i processi lavorativi di carattere sanitario che si svolgono nella Struttura. di competenza, con l'obiettivo di far rispettare i protocolli e le procedure adeguate e di utilizzare le migliori tecnologie esistenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessari alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti nella Struttura. Identifica eventuali rischi presenti con il supporto e il coinvolgimento delle altre figure specialistiche per materia o con specifiche responsabilità di cui al presente regolamento e ne dà comunicazione al Datore di Lavoro per l'attività di valutazione dei rischi e per l'individuazione delle misure di miglioramento di salute e sicurezza a favore dei lavoratori assegnati alla struttura di riferimento.

Ove prescritto dalle normative di competenza o linee guida o buone prassi, l'adozione di idonee procedure di reparto o istruzioni operative al fine di garantire la sicurezza degli operatori, pazienti e della popolazione, Le adotta o predispone se non presenti con il supporto delle professionalità e degli altri specialisti per materia.

Collabora con il RSPP al fine di dare piena attuazione nella propria UO e nell'Azienda alle disposizioni normative previste negli obblighi di cui al TUSL.

Collabora con il D.L. per definire e garantire le risorse economiche per il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle Non Conformità (NC) di SSL riscontrate.

Collabora con il DL nell'individuazione, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei Preposti e degli addetti all'attuazione delle misure di emergenza, primo soccorso e lotta agli incendi. E si accerta che gli stessi abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento

Verifica il rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 81/08 s.m.i., nelle attività appaltate e realizzate all'interno dell'Azienda e in particolare nell'ambito delle strutture di propria competenza operativa, avvalendosi del **supporto del RUP e del DEC del Servizio in appalto**, e della consulenza del RSPP e dei gestori del fabbisogno in particolare del Preposto ai servizi appaltati.

Gestisce le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), e la loro trasmissione alle figure che per gli adempimenti di competenza necessitano di dette informazioni (S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria, RSPP, MC/MA/ERP, per i provvedimenti conseguenti secondo le procedure previste, S.C Sistemi informativi e tecnologie sanitarie, S.C Direzione Infermieristica, Ostetrica e Tecnica delle Professioni Sanitarie, alter in rapporto alle esigenze operative).

Cura l'applicazione della normativa speciale inerente alle donne in gestazione e puerperio.





**FUNZIONI COMUNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA ASSEGNATE
RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE
FISICHE DI COMPETENZA (ELENCO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO)**

Collabora nella gestione delle pratiche INAIL relative alle denunce di infortunio e delle malattie professionali di operatori afferenti alla propria struttura/UO, collabora negli AUDIT del Servizio di Prevenzione e fornisce collaborazione per informazioni necessarie ai fini assicurativi; è informato sui dati statistici relativi agli infortuni ed alle malattie professionali per la propria UO.

Invia i lavoratori assegnati a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto, comunicandolo al DL e alla S.S.D Prevenzione Protezione.

Verifica la consegna dei manuali d'uso, delle schede di sicurezza SDS di sostanze chimiche pericolose, delle schede tecniche e delle certificazioni (antincendio, ergonomia, etc.) dei materiali (attrezzature, apparecchiature, arredi, etc.) acquistati o in Service sulla base di quanto stabilito dai capitoli tecnici predisposti dai gestori del fabbisogno, e ne cura la conservazione alla pronta disponibilità presso la propria UO a favore degli operatori utilizzatori.

In caso di dubbi o carenze d'informazione circa i contenuti delle schede tecniche dei beni acquistati, trasmette le stesse segnalando le incongruenze, a seconda della tipologia, e alla SC Tecnico- S.C Sistemi informativi e tecnologie sanitarie, alla S.S.D Prevenzione Protezione ecc. per le verifiche di conformità.

Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare I nuovi assunti (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e alla S.S.D Prevenzione Protezione, sensibilizzando e favorendo la partecipazione degli operatori della propria UO.

Collabora per quanto di competenza alle attività inerenti alla valutazione e gestione del rischio SLC e rende disponibili i dati necessari allo svolgimento delle procedure definite dalle norme specifiche in materia di rischi psico sociali, avvalendosi della consulenza del R.S.P.P. /MC/Psicologo

Partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti

Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.

Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) previa consulenza della S.S.D Prevenzione Protezione.

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.



**DIRIGENTI AREA TECNICO AMMINISTRATIVA (ART 18 DLGS 81/08 S.M.I.)
INDIVIDUATI NELL'AMBITO DI STRUTTURE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
TECNICO-AMMINISTRATIVE E GESTIONALI NELL'AMBITO DELL'AOUCA**

• DIRETTORE S.C PERSONALE

**FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE
ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA
(elenco esemplificativo non esaustivo)**

Identifica, organizza e controlla, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i processi lavorativi di carattere amministrativo che si svolgono nell'ambito della sua Struttura, con l'obiettivo di far rispettare i protocolli e le procedure adottate, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, ove risultino necessarie alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti in azienda e afferenti alla propria struttura. Identifica eventuali rischi presenti con il supporto e il coinvolgimento delle altre figure specialistiche per materia o con specifiche responsabilità di cui al presente regolamento e ne dà comunicazione al Datore di Lavoro per l'attività di valutazione dei rischi, e per l'individuazione delle misure di miglioramento di salute e sicurezza a favore dei lavoratori assegnati alla propria struttura. Collabora con il Resp. della S.S.D Prevenzione Protezione per quanto di competenza.

Collabora con il D.L. per definire e garantire le risorse economiche per il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle Non Conformità (NC) di SSL riscontrate.

Collabora con il RSPP al fine di dare piena attuazione nella propria Struttura e nell'Azienda alle disposizioni previste dagli obblighi normativi di cui al TUSL.

Collabora con il DL nell'individuazione, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei Preposti e degli addetti all'attuazione delle misure di emergenza, primo soccorso e lotta agli incendi. E si accerta che gli stessi abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento

Verifica il rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 26 e 27 (sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del D. Lgs. 81/08 s.m.i., nelle attività appaltate che si svolgono nell'ambito delle strutture di propria competenza operativa, avvalendosi del supporto del RUP e del DEC del Servizio in appalto, e della consulenza del RSPP e dei gestori del fabbisogno ove necessario.

Gestisce le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), e la loro trasmissione alle figure aziendali che per gli adempimenti di competenza necessitano di dette informazioni (S.C Sistemi informativi e tecnologie sanitarie, S.C Direzione Infermieristica, Ostetrica e Tecnica delle Professioni Sanitarie, RSPP, MC/MA/ERP, S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria).

Gestisce la trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio e delle malattie professionali e comunica all'INAIL le informazioni relative ai fini assicurativi; gestisce i dati statistici relativi agli infortuni ed alle MP e ne cura la tenuta documentale

Invia i lavoratori assegnati a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di



idoneità alla mansione specifica.

In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.

Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e alla S.S.D Prevenzione Protezione.

Collabora per quanto di competenza alle attività inerenti alla valutazione e gestione dei rischi e in particolare del rischio SLC e rende disponibili i dati necessari allo svolgimento delle procedure definite dalle norme specifiche in materia di rischi psico sociali, avvalendosi della consulenza del RSPP e del MC.

Partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti

Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.

Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) necessari in rapporto alle disposizioni aziendali e alla normativa di legge in vigore.

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti **relativamente a strutture subordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.**



● **DIRETTORE S.C TECNICO**

FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA (elenco esemplificativo non esaustivo)

Supporta e collabora il Direttore Amministrativo e il Datore di Lavoro nella definizione e gestione delle risorse economiche per il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle non conformità (NC) riscontrate nell'ambito delle strutture dell'AOU Cagliari al fine di garantire i dovuti livelli di sicurezza e salute a lavoratori, utenti e pazienti.

Collabora con il RTSA per la pianificazione degli interventi di miglioramento/adequamento della sicurezza antincendio e all'aggiornamento del SGA (Sistema gestione antincendio) e per garantire la totale conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza Antincendio nell'ambito di tutti i Presidi Ospedalieri e Strutture dell'AOU Cagliari.

Identifica, organizza, controlla e vigila, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i., norme complementari e normazione tecnica, i processi lavorativi di carattere tecnico che si svolgono in azienda, con l'obiettivo di far rispettare protocolli, procedure, utilizzando le migliori tecnologie esistenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessari alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori che svolgono lavorazioni tecnico-impiantistiche e edili. Identifica i rischi presenti e ne dà comunicazione al Datore di Lavoro e al RSPP.

Adotta, predisponde, e si assicura che siano attuate le necessarie misure di prevenzione e protezione nell'organizzazione e gestione dell'attività in appalto di manutenzione edile, sia ordinaria che straordinaria, che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risulti necessario alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, degli utenti e dei pazienti presenti in azienda.

Adotta, predisponde, e si assicura che siano attuate le necessarie misure di prevenzione e protezione nell'organizzazione e gestione delle attività in appalto o con personale tecnico AOUC, di manutenzione degli immobili e degli impianti (idrico, elettrico, riscaldamento/raffrescamento, depurazione, ecc), sia ordinaria che straordinaria, che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risulti necessario alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori presenti in azienda, curando altresì la tenuta degli appositi registri e delle certificazioni acquisite.

Verifica che la progettazione e la realizzazione degli ambienti di lavoro (nuovi edifici e ristrutturazioni), rispondano alle norme di igiene e sicurezza del lavoro, alla sicurezza antincendio, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed ospedaliera e alle norme tecniche specifiche (impiantistica di cui al DM 37/08 s.m.i.). Si accerta che tutte le certificazioni obbligatorie per ciascun impianto e struttura siano presenti in azienda e le rende disponibili su richiesta delle autorità di controllo e vigilanza.

Trasmette tempestivamente al DL e al RSPP tutte le certificazioni attestanti la conformità degli impianti/locali e attrezzature (esempio: certificazione. conformità impianti. elettrici, impianti di terra, impianti protezione scariche atmosferiche, collaudi, agibilità, etc.)

Verifica che, nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi agli appalti di servizi e di lavori, il RUP curi l'applicazione dell'art.26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e avvalendosi della consulenza/collaborazione della Servizio Prevenzione Protezione. A tal fine in fase d'indizione delle gare d'appalto NON ricadenti nel campo di applicazione del titolo IV trasmette alla S.S.D Prevenzione Protezione tutte le informazioni necessarie per l'avvio del processo di predisposizione del DUVRI, e per l'attuazione delle misure di cui all'art. 26 TUSL. Si accerta che il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la Sicurezza osservino le disposizioni di cui al TUSL per garantire le dovute condizioni di sicurezza a favore dei lavoratori e degli utenti dell'AOUCA .

Definisce fattibilità e stima dei costi e dei tempi di esecuzione degli interventi (lavori) da eseguire per eliminare o ridurre i rischi, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa antincendio e altre norme complementari.



Produce, raccoglie e custodisce le certificazioni relative alla sicurezza di impianti e strutture e provvede alla tenuta di tale documentazione; affinché l'adeguatezza delle strutture e degli impianti sia attestata tramite documentazione specifica (certificato di conformità di impianti elettrici, di condizionamento, ascensori, CPI/SCIA, agibilità, collaudo statico, etc.) e ne trasmette copia su richiesta della S.S.D Prevenzione Protezione per le attività di competenza inerenti gli obblighi del Datore di Lavoro, nonché alla Struttura competente per l'accreditamento.
Realizza, gestisce e verifica, installazione e manutenzione dei presidi e strutture finalizzate alla prevenzione incendi e cura la tenuta del registro apposito.
Controlla e garantisce il mantenimento in stato di efficienza dei percorsi d'esodo e di fuga, la loro illuminazione, nonché le compartimentazioni e i punti di raccolta. Si assicura che l'organizzazione della viabilità esterna non sia d'impedimento al transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.
Partecipa all'Unità di crisi aziendale e attua gli interventi in emergenza per la messa in sicurezza dei fabbricati e degli impianti secondo le procedure previste dal SGSA, PEI e PEIMAF
Identifica, installa e gestisce la manutenzione e l'aggiornamento della segnaletica di sicurezza, emergenza, obbligo/divieto e si assicura che siano conformi alle norme tecniche di pertinenza, sia all'interno dell'azienda che nelle pertinenze esterne
Partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti
Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e alla S.S.D Prevenzione Protezione.
Invia i lavoratori assegnati alla propria struttura a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.
Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.
Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) necessari in rapporto alle disposizioni aziendali e alla normativa di legge in vigore.
Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti **relativamente a strutture sottordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.**





• RESPONSABILE S.C SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE

**FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA
(elenco esemplificativo non esaustivo)**

Cura la gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali/dispositivi medici. Trasmette ai Dirigenti e Preposti delle varie strutture aziendali eventuali procedure sul corretto utilizzo in sicurezza e ove necessario i manuali tecnici ricevuti dal produttore. Segnala alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e al Dirigente e per conoscenza alla S.S.D Prevenzione Protezione, la necessità di addestramento specifico richiesto per l'utilizzo di attrezzature/dispositivi medici.

Collabora con la S.S.D Prevenzione Protezione, per gli impianti e le attrezzature sanitarie di sua competenza, all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.

Assicura che le attrezzature e tecnologie sanitarie di sua competenza siano adeguate ai sensi della normativa specifica su dispositivi medici, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i e norme complementari, durante tutto il ciclo di utilizzo, effettuando le necessarie verifiche di sicurezza periodiche o a seguito di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Provvede ai collaudi di accettazione delle attrezzature sanitarie, prima dell'entrata in esercizio delle stesse nelle varie Strutture/Servizi, accertando che siano corredati delle certificazioni e marcature obbligatorie, nonché dei manuali d'uso e manutenzione.

Verifica che le attrezzature informatiche, elettromedicali o assimilabili, siano collegate agli impianti di alimentazione secondo le prescrizioni normative vigenti.

Procura e/o predispone tutta la documentazione prevista per legge, relativa alla sicurezza delle attrezzature/apparecchiature, e provvede alla tenuta di detta certificazione nel fascicolo tecnico di ogni singola attrezzatura (libro macchina), mettendole a disposizione su richiesta del Datore di Lavoro/S.S.D Prevenzione Protezione.

Nei casi in cui la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature informatiche ed apparecchiature elettromedicali sia in appalto a terzi, provvede ad attivare le procedure previste dal capitolato speciale di appalto ed in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. collaborando con la S.S.D Prevenzione Protezione.





Partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti
Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e al Servizio Prevenzione Protezione.
Collabora con il D.L. per definire e garantire le risorse economiche per il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle Non Conformità (NC) di SSL riscontrate.
Collabora con il DL nell'individuazione, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei Preposti e degli addetti all'attuazione delle misure di emergenza, primo soccorso e lotta agli incendi. E si accerta che gli stessi abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento
Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.
Invia i lavoratori assegnati alla propria struttura a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.
Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) necessari in rapporto alle disposizioni aziendali e alla normativa di legge in vigore.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti **relativamente a strutture subordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.**



• **DIRETTORE S.C PROVVEDITORATO**

**FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA
(elenco esemplificativo non esaustivo)**

Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, delle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) e di altre attrezzature e ausili, sulla base dei capitolati tecnici predisposti in collaborazione con la S.S.D Prevenzione Protezione e ove di pertinenza con l'Esperto di Radioprotezione, Medico Autorizzato e il Medico Competente, rispondente al fabbisogno aggregato espresso dalle Strutture. richiedenti e in base ai dati di consumo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguati livelli di scorte.

Nelle procedure di acquisto relative ad apparecchiature elettromedicali, ausili sanitari, arredi sanitari e per ufficio (scrivanie, tende, armadietto pulito/sporco etc.) in conformità ai requisiti normativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, qualità e tutela ambientale, si avvale della consulenza della S.S.D. Prevenzione e Protezione e sulla base delle specifiche richieste dei Responsabili delle Strutture.

Nelle procedure di acquisto relative a tutte le sostanze chimiche (detergenti, reagenti etc.), anche di concerto con il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera, si accerta che nei capitolati sia fatto riferimento agli obblighi dei fornitori/produttori di trasmissione delle relative schede dati di sicurezza (SDS) in italiano ed in formato elettronico, che dovranno essere trasmesse alle Strutture destinatarie dei prodotti chimici e alla S.S.D Prevenzione Protezione.

Partecipa ai corsi di formazione per Dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti

Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e alla S.S.D Prevenzione Protezione.

Collabora con il D.L. per definire e garantire le risorse economiche per il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle Non Conformità (NC) di SSL riscontrate.

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.

Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alla Struttura di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.

Invia i lavoratori assegnati alla propria struttura a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti **relativamente a strutture sotto-ordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.**

• **DIRETTORE S.C SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE,
STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA SANITARIA**

**FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE
ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DI COMPETENZA
(elenco esemplificativo non esaustivo)**

Predisporre il Piano Annuale di Formazione (PFA) in materia di SSL, in collaborazione con la S.S.D Prevenzione Protezione in base ai programmi definiti dal RSPP/MC/EDR/, sulla base dei fabbisogni formativi aziendali in ottemperanza alla normativa vigente (D.lgs 81/08 e combinato disposto D.lgs 101/2020 smi, Accordi Stato Regione Formazione SSL e altre norme speciali di pertinenza).

Organizza i corsi di **Formazione e Addestramento** inerenti alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori, in conformità al PFA e alle eventuali ulteriori richieste effettuate dal RSPP in relazione ad esigenze contingenti. Collabora altresì con la S.S.D Prevenzione Protezione per le attività di addestramento e informazione specifica, e si assicura che ciascun lavoratore riceva idoneo attestato di partecipazione a conclusione con profitto del corso frequentato.

Organizza, gestisce ed archivia la documentazione **sull'avvenuta formazione e addestramento** mediante supporto informatico, le cui registrazioni devono essere trasmesse periodicamente al Servizio Prevenzione Protezione per le verifiche di competenza.

Predisporre e gestisce l'albo aziendale dei formatori in materia di SSL con la consulenza del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti dei formatori e dei tutor. Al fine di garantire la massima efficacia dell'attività formativa, in rapporto ai rischi aziendali e ai documenti di valutazione e i protocolli emanati dalle Strutture di sicurezza e salute aziendali, gli incaricati di dette Strutture (RSPP, ASPP, MC, MA, EDR), in presenza di idonei requisiti, dovranno essere selezionati in via prioritaria per svolgere l'attività di docenza nelle materie di salute e sicurezza sul lavoro

Il Direttore della Struttura partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti

Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione al Servizio Prevenzione Protezione.

Collabora con il D.L. per definire e garantire le risorse economiche per il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle Non Conformità (NC) di SSL riscontrate.

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla

manutenzione necessitati.

Collabora con il DL nell'individuazione, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei Preposti e degli addetti all'attuazione delle misure di emergenza, primo soccorso e lotta agli incendi. E si accerta che gli stessi abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento

Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.

Invia i lavoratori assegnati alla propria struttura a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.

Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) necessari in rapporto alle disposizioni aziendali e alla normativa di legge in vigore.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti **relativamente a strutture sottordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.**



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI



• DIRETTORE S.C GOVERNO CLINICO, APPROPRIATEZZA E ACCREDITAMENTO

FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE FISICHE DI COMPETENZA

(elenco esemplificativo non esaustivo)

Collabora con il DL e l'RSPP per la definizione delle misure di sicurezza aziendale ai fini dell'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie appartenenti all'AOUCA, e condivide con la S.S.D Prevenzione Protezione i dati di utilità comune per il raggiungimento dei livelli di conformità richiesti dalla normativa vigente e per una puntuale valutazione dei rischi.

Collabora con il Responsabile della struttura S.C Tecnico e con responsabile della S.C Sistemi informativi e tecnologie sanitarie, per l'individuazione e l'attuazione delle misure tecnico-organizzative necessarie a garantire l'idoneità strutturale, impiantistica e organizzativa ai fini del mantenimento degli standard di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, quali criteri che rappresentano anche attuazione di obblighi di cui al D.lgs 81/08 smi, combinato disposto D.lgs 101/2020 smi e altre norme complementari.

Assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio deputato al ripristino delle conformità, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.

Partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti

Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e al S.S.D. Prevenzione Protezione.

Collabora con il D.L. per definire e garantire le risorse economiche per il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle Non Conformità (NC) di SSL riscontrate nell'ambito della propria Struttura e/o delle Strutture ove vengono effettuati sopralluoghi e audit (da parte dei consulenti interni o esterni) ai fini dell'accERTAMENTO dei criteri di accREDITAMENTO.

Collabora con il DL nell'individuazione, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei Preposti e degli addetti all'attuazione delle misure di emergenza, primo soccorso e lotta agli incendi. Si accerta che gli stessi abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento.

Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un



proprio collaboratore.

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.

Invia i lavoratori assegnati alla propria struttura a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.

Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) necessari in rapporto alle disposizioni aziendali e alla normativa di legge in vigore.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti **relativamente a strutture sotto-ordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.**



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI



• DIRETTORE S.C DIREZIONE MEDICA UNICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE FISICHE DI COMPETENZA

(elenco esemplificativo non esaustivo)

Partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti

Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e al S.S.D. Prevenzione Protezione.

Assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio deputato al ripristino delle conformità, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati.

Collabora con il D.L. l'RSPP, MC, MA, EDR, Spec. Fisica Medica, per definire e garantire il miglioramento della SSL e/o l'eliminazione delle Non Conformità (NC) di SSL riscontrate nell'ambito delle varie Strutture aziendali in occasione di sopralluoghi, audit e eventuali ispezioni degli enti di controllo e vigilanza.

Collabora con il DL nell'individuazione, nell'ambito delle proprie Strutture di riferimento, dei Preposti e degli addetti all'attuazione delle misure di emergenza, primo soccorso e lotta agli incendi. E si accerta che gli stessi abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento

Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati effettuando idonea richiesta ai Direttori delle Strutture di pertinenza.

Nell'ambito delle attività del Comitato per le infezioni correlate all'assistenza (CICA) coinvolge le altre figure aziendali di pertinenza al fine di determinare le più appropriate misure di prevenzione e protezione. Trasmette alla S.S.D Prevenzione Protezione le determinazioni e i protocolli/procedure adottati dal CICA, che possano avere effetti sulla sicurezza e salute degli operatori.

In caso di emergenza o di pericoli gravi e immediati nell'ambito dei Presidi Ospedalieri aziendali, assume il ruolo di Coordinatore dell'emergenza, assume decisioni commisurate alla natura, entità ed evoluzione dell'evento e impartisce ordini al personale incaricato della gestione dell'emergenza.





Convoca, in caso di necessità, l'Unità di Crisi Aziendale (presieduta dal Direttore Sanitario) di cui al **capitolo 3.** del presente documento, convocando i reperibili presso l'ufficio dell'UdCA presso il presidio di riferimento, procede al coordinamento degli eventuali trasferimenti di pazienti e/o utenti tra differenti Strutture al fine della salvaguardia della vita umana; procede altresì a coordinare e supportare l'attività di transito ed esodo degli operatori tra diversi piani, Strutture e/o Blocchi in rapporto alla gravità dell'emergenza, con il supporto degli altri componenti dell'Unità di Crisi, degli altri coordinatori dell'emergenza e degli addetti alle emergenze per ciascun compartimento/struttura coinvolta. Procede in base alla gravità dell'emergenza alla chiamata di eventuali mezzi di soccorso esterni (VV.FF, 118, Protezione Civile, altre strutture sanitarie).

Invia i lavoratori assegnati alla propria struttura a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.

Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) necessari in rapporto alle disposizioni aziendali e alla normativa di legge in vigore.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti **relativamente a strutture sotto-ordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.**



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI



• RISK MANAGER

FUNZIONI ASSEGNATE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE FISICHE DI COMPETENZA

(elenco esemplificativo non esaustivo)

Partecipa ai corsi di formazione per dirigenti della sicurezza e ai relativi aggiornamenti

Si assicura che i propri lavoratori partecipino ai corsi obbligatori di salute e sicurezza sul lavoro (come definiti dal TUSL e norme complementari) e ove rilevi carenze formative invia tempestivamente comunicazione alla S.C Sviluppo organizzativo, formazione, statistica ed epidemiologia sanitaria e al Servizio Prevenzione Protezione.

Assume il ruolo di Responsabile delle Emergenze con i compiti definiti secondo le procedure previste dal SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio), e nei Piani di Emergenza ed Evacuazione interni relativamente alle strutture di competenza, in maniera diretta, o indiretta incaricando un proprio collaboratore.

Collabora con il RSPP per le attività integrate di safety risk management inerenti alla valutazione del rischio e le misure di prevenzione e sicurezza a favore di pazienti/utenti e operatori, sia come prescritto dalle normative in vigore che in rapporto a valutazioni di opportunità circa le misure di miglioramento di sicurezza e qualità in azienda AOUCa. Ove necessario svolge attività di Audit congiunti con il RSPP, e collabora nella redazione di protocolli e procedure integrate ove le stesse possano avere risvolti comuni in materia d'igiene e sicurezza a favore di operai/pazienti/utenti.

Nell'ambito delle attività del Comitato per le infezioni correlate all'assistenza (CICA) coinvolge le altre figure aziendali di pertinenza al fine di determinare le più appropriate misure di prevenzione e protezione. Trasmette alla S.S.D Prevenzione Protezione le determinazioni e i protocolli/procedure adottati dal CICA, che possano avere effetti sulla sicurezza e salute degli operatori.

Si assicura che nell'ambito della propria Struttura, le attrezzature in dotazione, le postazioni di lavoro e i locali in genere siano rispondenti alle norme in vigore e regolarmente mantenuti. In difetto provvede senza ritardo a segnalare le non conformità al Datore di Lavoro, o all'acquisto o alla manutenzione necessitati inviando idonea e formale richiesta ai Direttori delle strutture di pertinenza.

Invia i lavoratori assegnati alla propria struttura a visita medica per la sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo Aziendale e verifica che il MC abbia provveduto all'emissione del relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. In relazione ai contenuti del giudizio d'idoneità attua le necessarie misure di prevenzione e protezione del lavoratore.

Procede alla predisposizione e completamento, con priorità elevata, alle richieste di acquisto degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) necessari in rapporto alle disposizioni aziendali e alla normativa di legge in vigore.

Il suddetto Dirigente potrà procedere, previa intesa con il Direttore Generale (Datore di Lavoro), alla definizione di ulteriori incarichi di dirigenti alla sicurezza e preposti relativamente a strutture sotto-ordinate nell'ambito dell'organizzazione della propria Struttura.

STRUTTURE NON RICOMPRESE NELLA PRECEDENTE ELENCAZIONE

Le strutture non ricomprese nella precedente descrizione dovranno comunque attenersi a quanto prescritto al capitolo 7.3 "OBBLIGHI SPECIFICI DI TUTTI I DIRIGENTI PER LA SICUREZZA (ART. 2 E 18 T.U.S.L.) FORMALMENTE INDIVIDUATI O CHE PER SOSTITUZIONE (FACENTI FUNZIONE) SI TROVINO "DE FACTO" AD ESERCITARE POTERI DIRETTIVI DELLE FIGURE PREDEFINITE (ART. 299 TUSL)" in coerenza con gli obblighi di cui al D.lgs 81/08 s.m.i e norme complementari.

ALLEGATO 3 FIGURE SPECIALISTICHE DI CUI AL “DLGS 101/2020 S.M.I.” PER LA RADIOPROTEZIONE

Ruoli, competenze e obblighi delle figure specialistiche nominate dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi prevenzionistici e di sicurezza previsti dal Dlgs 101/2020 s.m.i. per la Radioprotezione in combinato disposto con il Dlgs 81/08 s.m.i..

Resta inteso che per ogni eventuale ulteriore dettaglio si dovrà far riferimento ai **REGOLAMENTI SPECIFICI** per MATERIA (Cfr.: **Regolamento Radioprotezione, Regolamento Sicurezza in Risonanza Magnetica**, atri eventuali previsti da norme cogenti) e alle procedure specifiche di Struttura.

Esperto di Radioprotezione (Dlgs 101/2020 s.m.i.)

1. L'Esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, art.130, D.Lgs. 101/20:

a. effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109, D.lgs. 101/20 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo ad esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);

b. effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:

procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle

condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni delle eventuali modifiche apportate alle stesse;

esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;

effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;

effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all'articolo 155, D. Lgs 101/20;

c. effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone connesse confinanti;

d. procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, D. Lgs 101/20;

e. verifica che il personale di cui all'articolo 128, comma 2, D. Lgs 101/20, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;

f. svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;

g. assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:

nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;



nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l'organizzazione radioprotezionistica adottata;

nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica;

nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;

nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;

nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;

nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori; nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;

nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;

2. nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l'Esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo Specialista in fisica medica:

a. svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;

b. fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori;

3. la valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125, D. Lgs 101/20, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c), D. Lgs 101/20, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili;

4. la valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio- tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili;

5. la valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno

o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili;

6. la valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili;

7. comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata;

8. procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII D. Lgs 101/20;

9. partecipa alle riunioni previste dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente;

10. in caso di cessazione dall'incarico, è comunque tenuto a effettuare e a registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico;

11. in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, indica, con apposita relazione scritta trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro (art.131, D. Lgs 101/20):

a. l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussistono rischio da radiazioni;





- b. la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
- c. la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 130, D. Lgs 101/20, che deve essere almeno annuale;
- d. tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 125, D. Lgs 101/20, dei lavoratori esposti e della popolazione;
- e. la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).

2. Dirigenti e Preposti (Dlgs 101/2020 s.m.i.) per la componente Radioprotezione

1. I dirigenti che dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovrintendono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal Titolo XI e dai provvedimenti emanati in applicazione del D. Lgs. 101/20;

2. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2 art. 109, e successivamente di quelle di cui all'articolo 131, comma 1, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze (comma 6, art. 109 D. Lgs. 101/20):

provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;

provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;

curano che copia delle norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;

forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;

provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d) art. 109 comma 6;

provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione.

3. I dirigenti e i preposti assicurano la sorveglianza fisica avvalendosi degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati (comma 7 art. 109 D. Lgs. 101/20);

4. I dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente, tramite il Servizio di Dosimetria Ambientale e Personale (DAP), all'esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto (comma 8 art. 109, D. Lgs. 101/20);

5. I dirigenti che dirigono le attività indicate nell'articolo 2 D. Lgs. 101/20 e i preposti che vi sovrintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi (comma 1 art. 117, D. Lgs. 101/20);



6. I dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse modalità di esposizione, ai sensi dell'articolo 146, per (comma 1 art.123, D. Lgs 101/20):

- a) i lavoratori/trici esposti/e;
- b) gli apprendisti e studenti;
- c) i lavoratori non esposti;
- d) i lavoratori autonomie dipendenti da terzi di cui all'articolo 117.

7. Dopo ogni esposizione accidentale o professionale di emergenza, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, forniscono all'esperto di radioprotezione i dati, gli elementi e le informazioni necessari, al fine di acquisire dallo stesso una apposita relazione tecnica, dalla quale risultano le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai lavoratori interessati e dall'individuo rappresentativo della popolazione (articolo 124 comma 10 D.Lgs. 101/20).

**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

3. Lavoratori (Dlgs 101/2020 s.m.i.) per la componente Radioprotezione

1. Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art.118 D.Lgs. 101/20);
2. I lavoratori, fermi restando gli altri compiti previsti nel Titolo XI D.Lgs. 101/20:
 - a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
 - c) usano, secondo le specifiche istruzioni ricevute, i dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto la mancanza, l'insufficienza o il mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
 - e) si astengono dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - f) si sottopongono alla sorveglianza sanitaria ai sensi del presente decreto;
 - g) partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
3. I lavoratori esposti che svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti informano ciascun datore di lavoro delle attività che svolgono o hanno svolto in passato presso gli altri datori di lavoro, ai fini di quanto previsto dall'articolo 116, D.Lgs. 101/20.

4. ESPOSIZIONE MEDICHE - FIGURE COINVOLTE e RESPONSABILI

4.1 Responsabili degli impianti radiologici (Dlgs 101/2020 s.m.i.) Radioprotezione

1. I Responsabili degli impianti radiologici provvedono affinché, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata e per l'utilizzo di ciascuna attrezzatura radiologica, siano redatti e adottati protocolli scritti di riferimento (art 161, comma 3, D. Lgs. 101/20);
2. provvedono affinché, all'interno del manuale di qualità, siano inseriti almeno gli elementi contenuti nell'allegato XXVIII, parte I, D. Lgs. 101/20, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo Specialista in fisica medica o, nei casi consentiti, dall'Esperto di radioprotezione;
3. con lo Specialista in fisica medica, per quanto di competenza, verificano e assicurano il rispetto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) anche in interventistica, secondo quanto indicato in allegato XXVI (art. 165, commi 4 e 6, D.Lgs. 101/20);
4. per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, provvedono affinché lo Specialista in fisica medica effettui, attraverso l'impiego degli indicatori dosimetrici forniti dall'apparecchiatura radiologica, le valutazioni dosimetriche e un monitoraggio periodico, almeno annuale, delle dosi assorbite dal paziente (art.165, comma 7, D.Lgs. 101/20);
5. con l'Esercente, per quanto di competenza, garantiscono che il referto relativo alle procedure medico-radiologiche sia comprensivo dell'informazione relativa all'esposizione connessa alla prestazione, in conformità alle linee guida in materia emanate dal Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con il concorso delle istituzioni e società scientifiche (art.165 comma 5 D.Lgs. 101/20);
6. provvedono affinché vengano registrati almeno i dati e le valutazioni, come indicato nell'allegato XXVIII parte II e ne conserva le informazioni, con le modalità stabilite nell'allegato XXVIII parte II, ovvero su supporto informatico, nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale;
7. tenendo conto delle indicazioni fornite dallo Specialista in fisica medica, provvedono affinché, sulle attrezzature medico - radiologiche (art. 163 D.Lgs. 101/20) siano:
 - a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo della qualità e la valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti;
 - b) effettuate e documentate, secondo le norme di buona tecnica applicabili e tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore, le seguenti prove:
 - accettazione prima dell'entrata in uso;
 - corretto funzionamento a intervalli regolari;
 - corretto funzionamento dopo ogni intervento rilevante di manutenzione.
 - c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove necessarie a esprimere il giudizio di idoneità all'uso clinico in seguito al giudizio positivo delle qualità tecniche espresso dallo Specialista in fisica medica (art.163, comma 5, D.Lgs. 101/20)
8. in particolare, provvedono affinché i radiofarmaci impiegati in medicina nucleare siano preparati secondo le norme di buona preparazione di cui all'Accordo 28 ottobre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo

a «Linee guida per l'applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 (art.163, comma 4, D.Lgs. 101/20).

4. 2 Medico Autorizzato (Dlgs 101/2020 s.m.i.)

Il Medico Autorizzato esegue le visite mediche preventive come previsto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n.101.

1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica.
2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva comprende un'anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti.
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi: a) idoneo; b) idoneo a determinate condizioni; c) non idoneo.
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro o suo delegato, anche in modalità telematica, il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo. 6. Il medico autorizzato, nell'ambito della visita preventiva nonché in occasione delle visite previste dall'articolo 136, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica per iscritto anche in modalità telematica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano. 7. Ai fini della valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.

Il Medico Autorizzato esegue le visite mediche periodiche e straordinarie come previsto dall'art. 136 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n.101.

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 106, comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.

3. La visita medica straordinaria è eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori uno dei seguenti giudizi: a) idonei; b) idonei a determinate condizioni; c) non idonei; d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al comma 3 e i termini di validità del medesimo.

6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.

7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. 8. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso 4 comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3 (è il comma 4-ndr), in precedenza formulato conserva la sua efficacia.

Attribuzioni del medico autorizzato art. 139 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n.101. (decreto legislativo 230/1995, articolo 89)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo:

a) effettua l'analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all'INAIL con le modalità previste all'articolo 140 del presente decreto;

c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione dall'incarico;

d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza

4. 3 Specialista in Fisica Medica (Dlgs 101/2020 s.m.i.)

1. Lo Specialista in fisica medica fornisce consulenza specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del Titolo XIII, D.Lgs. 101/20, avendo in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni di cui all'articolo 156, commi 2 e 3, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche (art.160, comma 1, D.Lgs. 101/20);

2. Le attività dello Specialista in fisica medica (art.160, comma 2 D.Lgs. 101/20), nello specifico campo di applicazione del Titolo XIII, sono dirette prevalentemente a:

a) effettuare le prove di accettazione e di funzionamento delle attrezzature medico- radiologiche, rispettivamente ai fini del collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo;

b) contribuire a definire e mettere in atto i programmi di garanzia della qualità finalizzati all'attuazione del principio di ottimizzazione, ivi compresi l'applicazione e l'impiego di livelli diagnostici di riferimento;

c) contribuire a garantire la sorveglianza sulle apparecchiature medico-radiologiche anche attraverso un adeguato controllo della qualità;

d) definire i protocolli di effettuazione delle prove di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche;

e) effettuare la pianificazione fisico-dosimetrica nei trattamenti radioterapeutici sulla base delle prescrizioni terapeutiche del Medico specialista e assicurare le necessarie verifiche dosimetriche;

f) contribuire alla prevenzione e all'analisi delle esposizioni accidentali e indebite di cui all'articolo 167;

g) contribuire alla formazione, finalizzata alla protezione del paziente, dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche;

3. collabora con l'Esperto di radioprotezione in particolare per le procedure di radiologia interventistica e le attività che comportano infissioni permanenti o somministrazione di sostanze radioattive (art.160, comma 3, D.Lgs. 101/20);

4. esprime il giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche in relazione ai risultati delle prove di cui al comma 3, lettera b) (art.163, comma 5, D.Lgs. 101/20);

5. nell'ambito della predisposizione delle procedure del controllo della qualità, provvede alla verifica dei dispositivi di misura previsti all'articolo 163, D.Lgs. 101/20, commi 15 e 16 (art.165, comma 9, D.Lgs. 101/20);

6. individua le procedure per determinare un adeguato indice di dose che consenta la valutazione della dose al paziente standard, qualora non sia tecnicamente possibile disporre di apparecchiature radiologiche munite di indicatore, che informi il Medico specialista sui parametri che permettono la valutazione della dose al paziente (art.163, comma 19, D.Lgs. 101/20);

7. Il livello di coinvolgimento di tale specialista è proporzionale al rischio radiologico associato alla pratica. In particolare, l'Esercente, avvalendosi dei Responsabili degli impianti radiologici per quanto di competenza, garantisce che lo Specialista in fisica medica:

a) sia strettamente coinvolto nelle procedure inerenti la radioterapia;

b) sia coinvolto nelle pratiche terapeutiche standardizzate e non di medicina nucleare, nelle attività diagnostiche di medicina nucleare, nelle procedure speciali e nelle attività radiologiche specialistiche che comportano dosi elevate per il paziente;

c) sia coinvolto, ove opportuno, nelle altre pratiche medico-radiologiche non contemplate alle lettere a) e b), per consultazioni e pareri sui problemi connessi alla radioprotezione nelle esposizioni mediche;

d) abbia adeguato accesso alle attrezzature medico - radiologiche ai fini dello svolgimento delle attività di competenza;

8. In particolare, nelle attività di radioterapia, l'Esercente e i Responsabili degli impianti radiologici, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono che lo Specialista in fisica medica:

a) effettui la pianificazione dosimetrica sulla base delle prescrizioni del Medico specialista;

b) collabori all'ottimizzazione del processo terapeutico;

c) collabori alla prevenzione delle esposizioni accidentali o indebite;

d) predisponga le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti e ne verifichi la corretta applicazione.

**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

ALLEGATO 4 Figure specialistiche di cui al "DM 14/01/2021 s.m.i." per la Sicurezza nei siti di Risonanza Magnetica

Resta inteso che per ogni eventuale ulteriore dettaglio si dovrà far riferimento ai REGOLAMENTI SPECIFICI per MATERIA (Cfr.: Regolamento Sicurezza in Risonanza Magnetica, Regolamento Radioprotezione, altri eventuali previsti da norme cogenti) e alle specifiche procedure di struttura come predisposte da ciascun direttore di Struttura. per competenza.

1. ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM

Compiti:

Approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard; Assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato; Acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;

Acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalità dell'apparecchiatura RM procedendo al test di accettazione e relativo collaudo;

Effettua un'analisi del rischio all'interno del sito RM definendo eventuali misure e norme comportamenti per la minimizzazione dei fattori di rischio; Identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del SITO RM dal luogo di arrivo della fornitura;

predisporre le procedure da seguire in caso di emergenza; assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori; elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio; assicura l'etichettatura dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all'interno del sito RM;

elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici; garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualità; assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday; effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente; segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all'interno del sito RM.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici di qualità e sicurezza di responsabilità del Esperto Responsabile Della Sicurezza In Risonanza Magnetica dovranno riportare l'approvazione dello stesso ed essere conservati in un registro conservato nel presidio nella struttura L'esperto Responsabile Della Sicurezza In Risonanza Magnetica deve registrare e conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le ultime due verifiche periodiche di sicurezza e qualità effettuate sull'apparecchiatura RM e sugli impianti e dispositivi ad essa asserviti.

L'esperto Responsabile Della Sicurezza In Risonanza Magnetica deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali messe a disposizione dal datore di lavoro (S.S.D Prevenzione Protezione, S.C Tecnico, S.C Sistemi informativi e tecnologie sanitarie, ecc.) Tali figure sono tenute a collaborare sia in fase progettuale che in fase di esercizio con L'Esperto Responsabile Della Sicurezza In Risonanza Magnetica.

Prove di accettazione e controlli di qualità. Le attribuzioni dei responsabili della sicurezza.



La scelta del: protocollo dei controlli di qualità, dei fantocci da utilizzare, della soluzione di loro riempimento, degli altri dispositivi da utilizzare sulla base della tipologia del sistema e suo relativo utilizzo, spetta in via esclusiva all'Esperto Responsabile, il quale dovrà perseguire quanto eventualmente raccomandato in materia nei riconosciuti documenti tecnici nazionali ed internazionali. I risultati delle prove di accettazione e di almeno gli ultimi due controlli periodici di qualità devono essere firmati dall'esperto Responsabile Della Sicurezza In Risonanza Magnetica e conservati insieme al registro dell'apparecchiatura RM, anche in formato digitale. Le prove di accettazione dovranno essere allegate al verbale di collaudo dell'apparecchiatura RM. In caso di utilizzo di tecniche di alta specializzazione, l'esperto responsabile deve garantire l'adozione di protocolli specifici. La periodicità minima dei controlli di qualità è almeno semestrale.

L'esperto Responsabile Della Sicurezza In Risonanza Magnetica deve predisporre e mantenere attivo un programma di verifica della tenuta della gabbia di Faraday registrando gli esiti dei controlli effettuati sia al momento dell'installazione che quelli periodici. La verifica della gabbia di Faraday va effettuata prevedendo misure di attenuazione negli stessi punti ed alle medesime frequenze già previsti ed utilizzate in sede di collaudo oltre che alla frequenza caratteristica di lavoro dell'apparecchiatura RM. I controlli dovranno essere eseguiti in conformità alle norme di buona tecnica di settore utilizzando strumentazione soggetta a taratura periodica presso centri autorizzati. L'attenuazione della gabbia di Faraday deve mantenere le specifiche dichiarate in sede di installazione. L'efficienza di tenuta della gabbia di Faraday deve essere eseguita con cadenza almeno annuale

È compito dell'esperto RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA predisporre il protocollo per l'esecuzione periodica dei controlli di sicurezza all'interno del sito RM. Tali controlli, effettuati avvalendosi di altre competenze professionali messe a disposizione dal datore di lavoro (con particolare riferimento all'apparecchiatura RM presente ed agli impianti ed ai dispositivi di sicurezza ad essa asserviti), devono essere effettuati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica. A tal fine si tenga conto anche delle indicazioni operative e documenti tecnici a tale scopo elaborati dall'INAIL.

Insieme al Medico Responsabile dell'apparecchiatura (DM14/021/21) Le attribuzioni dei responsabili della sicurezza i responsabili della sicurezza, ciascuno per quanto di propria competenza, sono altresì incaricati di provvedere a: o elaborare i protocolli di accesso di tutto il personale che accede al sito RM; o elaborare il **regolamento di sicurezza**; o redigere i protocolli di accesso per accompagnatori, visitatori, manutentori e di chiunque altro dovesse accedere al SITO RM; o pianificare la formazione specifica del **personale autorizzato** per la gestione clinica dei pazienti per gli aspetti di sicurezza su incarico del datore di lavoro.

Compiti comuni del Medico e dell'Esperto Responsabili della sicurezza in Risonanza Magnetica Le attribuzioni dei responsabili della sicurezza prima dell'avvio dell'attività diagnostica e successivamente a ogni intervento di manutenzione rilevante o incidente i responsabili della sicurezza rilasciano al datore di lavoro il benessere all'utilizzo clinico dell'apparecchiatura RM.

I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono prestare la loro opera in forma assidua e puntuale, nonché garantire il tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, lavoratori, volontari, accompagnatori e visitatori lo richiedano. Le attribuzioni dei responsabili per la sicurezza devono essere espletate in via diretta e, solo nei casi previsti, possono essere delegate alle ulteriori competenze presenti nella struttura. I responsabili per la sicurezza devono garantire il coordinamento e



supervisione dei soggetti delegati. I responsabili per la sicurezza devono garantire il permanere delle caratteristiche di sicurezza all'interno del sito RM.

È compito del Medico Radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM, e dell'Esperto Responsabile Della Sicurezza in RM, predisporre e mantenere attivo, sotto la loro responsabilità, un programma di garanzia della qualità, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica. Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli di qualità periodici.

Il giudizio di idoneità all'uso clinico dell'apparecchiatura RM deve essere formalmente riportato sul registro dell'apparecchiatura RM congiuntamente all'esito dei controlli espletati, e deve essere sottoscritto sia dal Medico Radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM che Dall'esperto Responsabile della sicurezza in risonanza magnetica, ciascuno per quanto di competenza.

Le valutazioni tecniche necessarie per garantire il rispetto dei limiti per i lavoratori devono essere effettuate sulla base delle informazioni obbligatoriamente fornite dal fabbricante dell'apparecchiatura RM per dimostrare la rispondenza a tutte le direttive europee applicabili. È compito del medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM, nonché dell'esperto responsabile della sicurezza in RM definire procedure comportamentali atti a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei pazienti e dei lavoratori. Tali procedure devono essere riportate nel regolamento di sicurezza. Si raccomanda che tali procedure contemplino la minimizzazione della permanenza da parte degli operatori all'interno della sala RM prevedendo per quanto possibile l'esecuzione delle procedure legate alla preparazione dei pazienti, sia cliniche che tecniche, al di fuori della sala esami.



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**